

II

SEGMENTI DELLA RICERCA ANTICHI  
STICA E GIUSANTICHI  
STICA NEGLI ANNI TRENTA

SEGMENTI  
DELLA RICERCA ANTICHI  
STICA  
E GIUSANTICHI  
STICA  
NEGLI ANNI TRENTA

a cura di

**Pierangelo Buongiorno**  
**Annarosa Gallo**  
**Laura Mecella**

VOLUME SECONDO

ISBN 979-12-5976-310-5



9 791259 763105

ES

EDITORIALE SCIENTIFICA

Prezzo dei due volumi indivisibili  
euro 50,00

*Grandi Opere*



SEGMENTI DELLA RICERCA  
ANTICHISTICA E GIUSANTICHISTICA  
NEGLI ANNI TRENTA

VOLUME PRIMO

a cura di

*Pierangelo Buongiorno, Annarosa Gallo e Laura Mecella*

Editoriale Scientifica

Volume pubblicato con il contributo del Ministero dell'Università e della Ricerca, PRIN 2017 2017H9REZM: *Studiosi italiani di fronte alle leggi razziali (1938-1945): storici dell'antichità e giuristi.*

*Proprietà letteraria riservata*

I contributi pubblicati nel presente volume sono stati sottoposti a un processo di revisione anonima (*double blind peer review*).

In versione digitale, l'opera è disponibile gratuitamente in *open access*.

Non si è ritenuta necessaria, alla luce di questa possibilità, la redazione di un indice dei nomi.

© Copyright 2022 Editoriale Scientifica s.r.l.

via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli

[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com) [info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)

ISBN 979-12-5976-310-5

## Indice

IX Premessa

### VOLUME PRIMO

#### PARTE I FILOLOGIE E FILOLOGI

- 3 Andrea Balbo  
*Le letterature latine negli anni Trenta*
- 39 Michele Napolitano  
*Studi di greco e fascismo tra la fine degli anni Venti e le leggi antiebraiche*
- 101 Immacolata Eramo  
*«Pindaro» contro l'«Ellenista». Angelo Fortunato Formiggini e i classici latini e greci*
- 129 Nicola Montenz  
*Un grecista tra Stefan George e Hitler. Antichità classica e Zeitgeist negli scritti di Albrecht von Blumenthal*

#### PARTE II STORIE DI GRECI E DI ROMANI

- 169 Antonella Amico  
*«Furore cieco contro la libertà»: gli anni Trenta di Gaetano De Sanctis*
- 215 Donatella Erdas  
*Aspetti della figura di Pericle dall'Atthis (1893) al Pericle (1944) di Gaetano De Sanctis: note e osservazioni*
- 235 Edoardo Bianchi  
*L'impronta di Gaetano De Sanctis negli studi italiani di storia greca: dal 1929 allo scoppio della Seconda guerra mondiale*

- 261 Giusto Traina  
*Sesto Pompeo nel giudizio di Mario Attilio Levi*
- 275 Francesco Mocellin  
*Piero Treves traduttore: progetti e carteggi*
- 321 Martina Gatto  
*Sparta e Licurgo tra Altertumswissenschaften e propaganda nazionalsocialista (1925-1940)*

## VOLUME SECONDO

## PARTE III

## RELIGIONI, ORIENTE, ARCHEOLOGIA

- 341 Alessandro Saggiaro  
*Le trame della storia. Ritratti di storici delle religioni durante il Ventennio (Pettazzoni, Buonaiuti, Levi Della Vida, Tucci)*
- 377 Maria Giovanna Biga  
*Appunti sui percorsi dell'Orientalistica italiana negli anni '30 del secolo scorso*
- 419 Marie-Laurence Haack  
*Les Etrusques dans La Difesa della razza. Des étruscologues au service du Manifeste de la race*
- 441 Andrea Avalli  
*Razzismo e arte. Le polemiche storico-artistiche di Ranuccio Bianchi Bandinelli sotto il fascismo*
- 477 Clara di Fazio – Francesco Ferrara  
*Dalla parte dei vinti. La ricerca di Paola Zancani Montuoro e Umberto Zanotti Bianco*
- 495 Paola Santini  
*Storie del littorio: l'antichistica del Ventennio di fronte al simbolo del fascismo (archeologia, storiografia, diritto romano)*

## PARTE IV

## DOTTRINE, FRONTIERE E MAESTRI DEL DIRITTO ROMANO

- 519 Gianni Santucci  
*Eccessi della critica interpolazionistica e crisi del diritto romano: uno sguardo alle tendenze metodologiche nella romanistica degli anni Trenta*
- 553 Carla Masi Doria  
*Il diritto agrario romano. Spunti in tema di origini di una disciplina giuridica moderna, regolamentazione antica dell'agricoltura e mito (anche fascista) di Roma*
- 579 Cosimo Cascione  
*Il pater antico e la patria potestà moderna: un tentativo legislativo reazionario ai tempi del fascismo*
- 603 Fabiana Tuccillo  
*Libertà e cultura: l'«8 settembre» di Gabrio Lombardi*
- 619 Franz-Stefan Meissel – Caterina M. Grasl – Stefan Wedrac  
*Between nationalist xenophobia, racism, and cosmopolitanism. The Roman law experience in Vienna during and after the era of National Socialism*
- 667 Tomasz Giaro  
*'Provisionally dead'. Roman law and juristic papyrology in interwar Poland*
- 723 Hesi Siimets-Gross  
*Ernst Ein, an Estonian disciple of Pietro Bonfante, and the influence of the Pietro Bonfante's school in Estonia*
- 747 Valerio Massimo Minale  
*La bizantinistica giuridica tra le due guerre mondiali e il riavvio del dibattito sul Nómo $\sigma$ s georgikós*
- 797 Kaius Tuori  
*The Transformation of Roman law in America during the 1930s*



## PREMESSA

1. In quell'affascinante luogo delle regole e degli spazi che è, *ab antiquo*, la geometria, con la nozione di segmento sono indicate parti di linee rette definite da due punti. Eppure, affermava agli inizi di III secolo a.C. il matematico alessandrino Euclide, ciascun segmento può essere prolungato indefinitamente oltre i due punti che lo definiscono.

È in questo principio di per sé evidente, noto anche come secondo postulato euclideo (ma che è sostanzialmente ammesso anche dalle geometrie non euclidee), che risiede lo spirito con cui questo libro è stato immaginato, ideato, progettato: prendere le mosse da segmenti, più o meno ampi, delle numerose linee che giacciono nel piano delle nostre scienze, isolarli e provare a prolungarli, per quanto possibile, oltre i punti che li definiscono. Scoprendo così incidenze, parallelismi, complanarità e, nondimeno, le molteplicità di piani da cui ciascuna retta, proiettata nello spazio, è attraversata.

Se vi è stato un periodo a partire dal quale la geometria delle *Altertums-wissenschaften* si è svelata nella sua molteplicità di piani, è stato infatti proprio la prima metà del XX secolo, quando la raggiunta consapevolezza dello statuto epistemologico degli studi antichistici, tanto nel loro insieme quanto nella loro specificità, ha irrobustito da un lato l'identità propria delle singole discipline, dall'altro la dialettica di ciascuna di queste con un mondo agitato da profondi cambiamenti. Un'epoca non necessariamente di buon senso, nella quale studiosi perfettamente calati nelle società del proprio tempo furono sovente partecipi della vita e del dibattito politico: si pensi, a mero titolo di esempio, a figure come quelle di Vittorio Scialoja, Gaetano De Sanctis, o del fondatore dell'Istituto Italiano per la Storia Antica, Rettore della Sapienza e Ministro Guardasigilli Pietro de Francisci. Questi studiosi operarono attraverso ricerche spesso di altissimo profilo scientifico ma non necessariamente indirizzate soltanto a una ristretta cerchia di specialisti; tali lavori riuscivano infatti consonanti, e spesso armonici, con una società che era ancora in grado di intercettare il legato della cultura classica. Non era un fenomeno soltanto italiano: europeo, piuttosto, l'ultima eredità di quella *Welt von gestern* nostalgicamente tratteggiata da Stefan Zweig.

Gli anni Trenta, in particolare, ci rimandano a una dimensione in cui classicismo e modernità dialogano, si mescolano, si fanno parti coese di un insieme nuovo, in cui le radici classiche (soprattutto in Italia e in Germania) divengono

esibito fondamento del mondo che verrà. Questo dato è ben visibile in architettura: per limitarsi all'Italia (e tralasciando per esempio i progetti avveniristici di Albert Speer per la Berlino del Terzo Reich), si pensi al classicismo stentoreo del Foro Mussolini (oggi Foro Italico) di Enrico Del Debbio o, ancora, alla Minerva di Arturo Martini collocata dinanzi al razionalista Palazzo del Rettorato della città universitaria, a sua volta disegnato dall'Accademico d'Italia Marcello Piacentini.

Sempre Piacentini, che di questo linguaggio architettonico, presto denominato 'stile littorio', fu sin da subito il corifeo, sarà nel 1937 Presidente della Commissione esaminatrice del concorso per l'ideazione di un *Palazzo della Civiltà Italiana*, da collocarsi nel nascente quartiere EUR42, che avrebbe dovuto ospitare l'Esposizione Universale di Roma del 1942. Insieme con gli altri commissari, Piacentini vagliò il progetto di Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula e Mario Romano, noto anche come *Colosseo quadrato*. Un edificio a forma di parallelepipedo a base quadrata (originariamente dalla forma cubica) in travertino, caratterizzato da archi presenti su tutte e quattro le facciate, e che sulla testata di ciascuna di esse reca l'epigrafe, incisa in lettere capitali quadrate: «Un popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di scienziati / di navigatori di trasmigratori».

Si tratta, come è noto, della citazione da un discorso tenuto da Benito Mussolini il 2 ottobre 1935, in polemica con la Società delle Nazioni, per le minacciate sanzioni in conseguenza della guerra d'Etiopia.

Come ha ricordato a più riprese Emilio Gentile (per esempio nel libro *Il culto del littorio*, Roma-Bari 1998, 260), nel *Palazzo della Civiltà Italiana* «la rievocazione della grandezza del popolo italiano avrebbe conferito all'edificio un "attributo sacro"», tanto che un gruppo di architetti fascisti lo avrebbe definito «quasi tempio della Stirpe» italica.

È dunque solo in parte sorprendente la coincidenza di tempi fra la posa della prima pietra del *Colosseo quadrato* (avvenuta nel luglio del 1938) e il lugubre prologo della legislazione razziale, ossia la pubblicazione, il 14 di quello stesso mese e anno, del *Manifesto degli scienziati razzisti*. Se in un grande passato affondava le sue radici il futuro degli italiani, da questo – seguendo ormai la *raassistische Welle* tedesca – erano esclusi gli ebrei, additati adesso a nemici 'irreconciliabili' dell'Italia fascista.

La vicenda del *Colosseo quadrato* si pone insomma al crocevia del rapporto fra antichistica, classicismo e politica nell'Italia degli anni Trenta. Proprio l'iscrizione escerpita dal discorso di Mussolini dell'ottobre 1935 ci rimanda al tema dell'uso (e abuso) della storia come argomento di propaganda politica. Abusi e ricostruzioni finalistiche della memoria sono del resto strumenti retorici che storicamente sorreggono e hanno sorretto aggressioni perpetrate

ai danni di terzi, anche soggetti di pieno diritto e stati internazionalmente riconosciuti come sovrani. La retorica dell'impero di Roma raggiunse quindi la sua acme nell'Italia fascista all'indomani dell'aggressione all'Impero di Etiopia (*Mängästä Ityop'p'ya*): la conquista di una nuova colonia e la connessa (ri)fondazione dell'Impero riaffermavano, con prepotenza, la grandezza di Roma e dei suoi 'colli fatali'. Artatamente utilizzato a fini propagandistici, il mito dell'impero intendeva tentare di legittimare una situazione palesemente illegittima sotto il profilo del diritto internazionale. Con buona pace di imperatori santi ed eroi, poeti artisti e pensatori, scienziati, navigatori e trasmigratori, esso tuttavia non impedì alla Società delle Nazioni di condannare l'Italia come Paese aggressore, irrogando pesanti sanzioni economiche, tanto che l'Italia abbandonò presto quest'organizzazione intergovernativa. L'ingloriosa fine dell'impero fascista sarebbe giunta dopo meno di un decennio, spezzando – questa volta in maniera definitiva – le pretese 'continuità di Roma' (per usare un'immagine di recente richiamata da Antonio Mantello [da ultimo in Id., *Variae*, II, Lecce 2014, 83 ss.]).

2. Il rapporto fra 'romanità' (latamente intesa) e fascismo è oggetto dell'analisi storiografica da diverso tempo, tanto che negli ultimi tre decenni si è ormai assistito a una vera e propria 'esplosione' del tema (oramai quasi predominante su altre, possibili prospettive di indagine); scopo del presente volume è, pertanto, quello di provare ad ampliare lo sguardo, abbracciando l'antichistica nelle sue diverse branche e ricomprendendo, quindi, anche ambiti come l'orientalistica, la storia delle religioni e la storia dei diritti antichi, nel tentativo di ricostruire e analizzare gli indirizzi di studio, le linee di ricerca e i frammenti di biografie intellettuali sviluppatasi nel corso degli ultimi anni Venti e, soprattutto, degli anni Trenta.

I venticinque contributi confluiti nelle pagine che seguono ambiscono, naturalmente senza pretesa di esaustività, a cogliere alcuni profili e aspetti degli studi antichistici in Italia lungo un lasso di tempo che appare, a questo riguardo, periodizzante per diverse ragioni. Innanzitutto, perché questo fu il tempo del consenso al fascismo, anche da parte del mondo universitario. Un consenso forse talvolta estorto, di certo percepito come autoevidente: basti ricordare che nel 1931, a eccezione di pochi e limitati rifiuti, la quasi totalità degli accademici italiani prestò, per le più varie ragioni, giuramento al fascismo, pur essendo buona parte di quelli avversa a esso. Fra quanti, per ragioni di necessità, avevano giurato, l'espressione del non allineamento o del dissenso, a seconda dei soggetti interessati e per quanto le singole discipline lo consentissero, si sostanziò nella ricerca di temi di studio antitetici: *in primis*, la libertà (tema caro, ad esempio, anche a Gaetano De Sanctis, che fu tra i pochissimi a non giurare); *in*

*secundis*, qualora i temi trattati fossero espressione di quella specifica temperie politica e culturale, questi furono comunque affrontati in modo neutro e tecnico, senza alcuna enfasi propagandistica (per non fare che un paio di esempi, si pensi alla prima edizione del *Claudio* di Arnaldo Momigliano o al contributo dello studioso torinese su *I problemi delle istituzioni militari di Augusto* edito nel volume celebrativo del bimillenario augusteo).

A scandire questa periodizzazione, poi, altri due aspetti, su cui si è prima richiamata brevemente l'attenzione: in primo luogo la retorica della (ri)fondazione dell'Impero e l'esaltazione del suo fondatore – tema che si intreccia con le celebrazioni per il bimillenario augusteo – e poi ancora, l'inizio della stagione più vergognosa, quella della promulgazione della normativa razziale, che ebbe significative ricadute anche sulla comunità accademica.

Dal settembre del 1938, nel solco di quanto già era avvenuto in Germania e avverrà poi nei Paesi via via occupati e annessi dal sistema di potere nazista, si assistette anche in Italia alla marginalizzazione di studiosi di 'razza' ebraica. Scienziati giovani e meno giovani (professori, liberi docenti, assistenti e studenti) furono obbligati nel migliore dei casi all'emigrazione, divenuta talvolta definitiva anche con la fine della guerra, oppure a vivere ai margini di quel mondo in cui spesso si erano distinti; infine costretti, con l'aggravarsi della situazione bellica, dopo la firma dell'armistizio, a nascondersi oppure a finire deportati e assassinati insieme a molte altre migliaia di ebrei italiani. Un nome su tutti, nell'antichistica italiana: quello del grecista Mario Segre (su cui si veda ora F. Melotto, *Un antichista di fronte alle leggi razziali. Mario Segre, 1904-1944*, Roma 2022). La sua scomparsa ha lasciato nei nostri studi un vuoto incolmabile, soprattutto per le prospettive di ricerca che lo studioso torinese avrebbe potuto aprire se non fosse scomparso così tragicamente. Ma di lutti negli studi storici ve ne furono molti, su scala europea: si pensi solo alla morte di Friedrich Münzer in Germania o di March Bloch in Francia.

Prima però che ciò accadesse, pur a dispetto dell'espulsione dalle università o dell'impossibilità ad accedervi, del divieto di frequentare le biblioteche pubbliche e di firmare le proprie pubblicazioni, alcuni di questi studiosi, rimasti in Italia o emigrati altrove, cercarono di proseguire, con coraggio e determinazione, la propria attività scientifica, impegnandosi su ricerche già avviate o dedicandosi ad altre pur nelle mutate condizioni di lavoro, continuando così a contribuire al progresso del dibattito culturale. E nondimeno, non fecero mancare il loro impegno civile, anche imbracciando le armi nella lotta partigiana, come ci dimostra la vicenda, a suo modo esemplare, di Edoardo Volterra.

Nell'ambito del progetto PRIN 2017 *Studiosi italiani di fronte alle leggi razziali: storici dell'antichità e giuristi (1938-1945)*, i segmenti qui raccolti – frutto dello sforzo comune di autori diversi per formazione, interessi e provenienza

– mirano dunque soprattutto a presentare, attraverso frammenti più o meno ampi, le coordinate tematiche e scientifiche entro cui si mossero le discipline antichistiche e giusantichistiche negli anni Trenta, sullo sfondo di una più generale riflessione circa il rapporto fra le scienze antichistiche e gli effetti della legislazione razziale. Il focus è prevalentemente orientato sulla scena italiana, senza tuttavia rinunciare ad alcuni – ineludibili – confronti con esperienze straniere, con uno sguardo sempre attento ai processi di scambio osmotico fra dibattito scientifico e temperie politica.

3. Per ragioni espositive, i contributi sono articolati intorno a quattro aree d'interesse. La ricerca filologica e letteraria, innanzitutto. Nella parte dedicata a *Filologie e filologi* si pongono accenti sulla manualistica relativa alla letteratura latina e agli studi di letteratura greca, sulla vicenda umana e professionale di Angelo Fortunato Formiggini e su una figura complessa, a tratti tormentata, come quella di Albrecht von Blumenthal. Dalle analisi proposte emergono, in filigrana, alcune questioni cruciali per la comprensione dell'*humus* storico-culturale dell'epoca: il confronto con il mondo tedesco (condizionato dal dibattito contro il presunto ipertecnicismo d'Oltralpe e dalle polemiche intorno all'originalità o meno della letteratura latina); il legame, mai perfettamente lineare, tra saperi specialistici, insegnamento scolastico e divulgazione; l'impatto di esperienze di vita spesso molto sofferte sulla produzione scientifica.

Si tratta di temi che, non a caso, ricorrono in parte anche nella sezione dedicata alle *Storie di Greci e di Romani*. Gli studi di storia greca e romana negli anni Trenta sono stati già più volte indagati con riguardo prevalentemente alla figura di Arnaldo Momigliano; qui hanno invece per maggiore protagonista Gaetano De Sanctis e il suo dissenso manifestato nei confronti del regime fascista. Un dissenso che non soltanto porterà lo studioso romano, che nel 1931 aveva perso la cattedra, a prediligere esclusivamente gli studi sui Greci, campioni di *eleutheria*, ma anche a riconsiderare, sotto luce nuova rispetto ai suoi esordi, la figura di Pericle. Nondimeno, l'attenzione in queste pagine è rivolta anche agli interessi di alcuni suoi allievi, come Mario Attilio Levi e Piero Treves, entrambi colpiti dagli effetti delle leggi razziali, eppure il primo allineato al regime fascista, il secondo invece suo fermo oppositore. Allargando inoltre lo sguardo alla grecistica tedesca, si è cercato di esaminare il progressivo mutare della rappresentazione di Sparta e Licurgo, da Weimar sino all'apice dell'esperienza nazionalsocialista.

La parte dedicata a *Religioni, oriente, archeologia* estende l'orizzonte ad altri rami delle *Altertumswissenschaften*. Vi sono innanzitutto ritratti di storici delle religioni e quadri di sintesi sulle scienze orientalistiche, questi ultimi ricostruiti alla luce delle varie dinamiche accademiche e dei rapporti con il

regime fascista; si analizzano poi gli effetti del dibattito razziale sulla ricerca etruscologica, con attenzione rivolta soprattutto alla figura di Ranuccio Bianchi Bandinelli.

Del resto, come hanno dimostrato molti e preziosi contributi apparsi in volumi, anche molto recenti, sui rapporti fra archeologia e politica nella prima metà del XX secolo, la ricerca archeologica e storico-artistica visse – forse anche più intensamente di altre discipline antichistiche – fenomeni estremi tanto di dialettica profonda (si pensi, oltre a Bianchi Bandinelli, a studiosi come Paola Zancani Montuoro e Umberto Zanotti Bianco) come pure, talvolta, di connivenza con il regime fascista. La necessità era, palesemente, quella di costruire una retorica e una mitologia del potere, mescolando – spesso in maniera ideologica – dati archeologici, storici e giuridici. Da tempo è stata richiamata dagli studiosi l'attenzione sull'«invenzione» del saluto «romano»; in questo volume l'attenzione si concentra adesso sul fascio littorio.

Per parte sua, il tema del rapporto fra giusantichistica e potere politico eccede gli anni Trenta e diviene un *leitmotiv* della cultura italiana (non soltanto quella giuridica) fin dagli anni Dieci, quando un gruppo di romanisti, animati da fervori nazionalisti, si porrà a sostegno della linea interventista (si pensi, su tutti, a Pietro Bonfante) e poi percorrerà – anche ricorrendo a pratiche scientificamente incorrette, come fece per esempio Evaristo Carusi, su cui più che opportune furono le censure di Carlo Alfonso Nallino – le vie dell'epopea coloniale.

Questa fu una delle risposte alla perdita di centralità delle discipline romanistiche nel dibattito giuridico, nelle more di un processo avviatosi in Germania, e che portò da un lato agli eccessi della critica interpolazionistica (un metodo che influenzerà ancora gli esordi di uno studioso come Gabrio Lombardi, allievo del più spregiudicato fra gli interpolazionisti, Emilio Albertario), dall'altro (almeno in Italia) alla definizione di modelli atti a veicolare il riuso del diritto romano nei processi legislativi (su tutti il nuovo codice civile) e nella costruzione di branche specialistiche di nuova formazione, come per esempio il diritto agrario.

Il dibattito intorno al diritto agrario nel mondo antico, anche con le sue esplicazioni più tarde, fino cioè ad epoca bizantina, mostra tuttavia come *Dottrine, frontiere e maestri del diritto romano* (questo il nome della quarta parte dell'opera), superassero i confini strettamente nazionali, e come anzi proprio la romanistica italiana – al pari della tedesca – contribuisse a essere un faro in altre realtà nazionali: in Polonia, in Estonia, persino negli Stati Uniti di America (dove un ruolo essenziale fu giocato dal *Riccobono Seminar of Roman Law* di Washington DC, istituto fondato sotto gli auspici di Salvatore Riccobono). È per questa ragione che la prospettiva, in quest'ultima sezione, si fa più transna-

zionale, senza rinunciare allo spaccato di una realtà cosmopolita come Vienna, gloriosa sede di studi romanistici investita con tutta la sua forza dall'*Anschluss* del marzo 1938.

4. Per la complessità di temi, figure e linee di indirizzo che la caratterizzarono, sarebbe stata ferma intenzione di noi curatori presentare in questa raccolta (e i lettori non mancheranno forse di notarne l'assenza) anche una panoramica d'insieme sulla ricerca archeologica italiana negli anni Trenta. Di questo contributo si era fatto carico, con la passione e la dedizione che gli erano consuete, Marcello Barbanera. Uno studioso straordinario, entusiasta, strappato troppo presto alla vita, agli affetti, alla ricerca. Con la sua scomparsa, è sembrato doveroso, piuttosto che riassegnare il tema ad altri, lasciare in queste pagine una lacuna, quale segno di un vuoto profondo. E al ricordo del collega scomparso dedichiamo questo lavoro corale.

*Macerata, Roma, Milano  
estate 2022*

*P.B., A.G., L.M.*



ECCESSI DELLA CRITICA INTERPOLAZIONISTICA  
E CRISI DEL DIRITTO ROMANO:  
UNO SGUARDO ALLE TENDENZE METODOLOGICHE  
NELLA ROMANISTICA DEGLI ANNI TRENTA

*Gianni Santucci*

ABSTRACT: The methodical foundations of interpolationist research were laid in Italy at the end of nineteenth century. However, only around in the Thirties of the twentieth century the textual criticism was large devoted to the discovery of alleged alterations in the texts of the classical jurists. My essay analyses contents and criteria of this method in the epoch of radical interpolation research.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Una disciplina ‘antichistica’ coltivata da giuristi. – 3. La prima stagione della critica interpolazionistica fra fine Ottocento e primi del Novecento. – 4. L’ipercriticismo testuale negli anni Trenta in Italia. – 5. Strumenti e regole della «caccia alle interpolazioni». – 6. Ricadute didattiche della critica testuale. – 7. La percezione dei limiti della critica interpolazionistica nella romanistica coeva. – 8. La crisi del diritto romano.

1. *Premessa*

Compito delle pagine che seguiranno è quello di tentare di offrire un quadro, spero non del tutto approssimativo, di alcuni caratteri che, sotto il profilo metodologico, hanno animato ricerca e didattica, ambiti fra loro fittamente compenetrati, della romanistica negli anni Trenta del secolo scorso<sup>1</sup>. Ma conviene subito premettere che, come sovente accade, per comprendere orientamenti e sviluppo di una disciplina – o più genericamente di una corrente culturale e intellettuale – all’interno di un suo definito arco temporale, non è possibile ignorare i contesti e i percorsi che ne hanno determinato l’impronta e che quindi storicamente la precedono, non ravvisando spesso alcuna soluzione di continuità fra essi e il periodo preso in esame.

Con buon fondamento si è soliti indicare nell’imperante critica interpolazionistica l’indiscussa protagonista metodologica che informò di sé in modo pressoché assorbente la metodologia romanistica negli anni Trenta<sup>2</sup>; fenomeno che, del resto, investì, seppur con intensità e tempi differenti, gran parte della romanistica europea. L’adozione di siffatto metodo di indagine sulle fonti

<sup>1</sup> Ho incrociato il tema in diverse occasioni: SANTUCCI 2012, 141-150; SANTUCCI 2016, 78-87; SANTUCCI 2020, 145-147, dai cui contenuti il presente saggio non si discosta e attinge.

<sup>2</sup> TALAMANCA 1982, 707 s.

giuridiche, che proprio in quegli anni assunse i toni più radicali ed estremi per poi scemare nei decenni successivi, condizionò il rapporto fra il diritto romano e le altre discipline attinenti al diritto e, più in generale, con la scienza giuridica coeva; rapporto che era entrato sempre più in crisi negli anni successivi al primo conflitto mondiale e che proprio intorno agli anni Trenta assunse toni ed evidenze più vistose.

## 2. *Una disciplina 'antichistica' coltivata da giuristi*

Ma per comprendere tutto ciò occorre fare un passo indietro e ricordare innanzitutto il tratto del tutto particolare che distingue il diritto romano nel panorama delle discipline antichistiche, in quanto tradizionalmente i destinatari esclusivi delle sue cure sono stati i giuristi e solo marginalmente i cultori della ricerca storica, o, in passato, di quella che soleva chiamarsi antiquaria<sup>3</sup>. Questa peculiarità affonda in radici lontane e, pur mutando nel corso del tempo circa i presupposti e l'intensità, si è conservata nella contemporaneità.

Le vicende sono note. Nella storiografia si parlò, soprattutto in passato<sup>4</sup>, di una seconda vita del diritto romano quando in età medioevale e moderna il *Corpus iuris civilis* giustiniano continuò a rappresentare un asse portante del diritto comune in Europa, applicato come diritto positivo in sede giudiziale e insegnato in questa declinazione nelle aule universitarie. Si è parlato, anche di recente<sup>5</sup>, di una terza vita del diritto romano, quando, mutato lo scenario con l'avvento delle codificazioni a partire dagli ultimissimi anni del Settecento<sup>6</sup>, si aprì la strada alla Scuola storica di Carl Friedrich von Savigny, che rilanciò il diritto romano come diritto civile in Germania, in opposizione ai tentativi di codificazione, rinnovando la sua attualizzazione per tutto l'Ottocento.

La «scoperta della storicità»<sup>7</sup>, determinata dalla necessità di cogliere i testi della compilazione giustiniana nella loro purezza originaria su cui poi operare liberamente in chiave dogmatica e sistematica, non distolse i giuristi (romanisti) nel conservare come principale polo di attrazione la costruzione di un'adeguata scienza giuridica. Alla realizzazione di questa e, quindi, di un coerente sistema di norme e concetti, la conoscenza storica appariva strumentale e su-

<sup>3</sup> Sul punto insiste di recente SCHIAVONE 2017, 20-24.

<sup>4</sup> VINOGRADOFF 1909, 4.

<sup>5</sup> ZIMMERMANN 2001, 6; GIARO 2008, 121; SCHIAVONE 2017, 16.

<sup>6</sup> Sui movimenti codificatori si vedano, fra gli altri, specie per il versante germanico, WIEACKER 1980, II, 493-530 e, con particolare approfondimento per quello francese, CAVANNA 2005, 225-617.

<sup>7</sup> È il titolo che Franz Wieacker attribuisce ad un paragrafo nella sua *Storia del diritto privato moderno*, dedicato alla Scuola storica del diritto: WIEACKER 1980, II, 11.

balterna<sup>8</sup>. Non c'è dubbio, tuttavia, che questa forma di storia giuridica «dogmaticamente orientata»<sup>9</sup> aprì la strada verso lo studio del diritto romano puro, accanto al diritto romano inteso fino ad allora come tradizione romanistica e poi come Pandettistica, cioè come diritto privato tedesco di origine romana<sup>10</sup> e i romanisti volsero finalmente lo sguardo anche allo «studio del diritto romano dei Romani»<sup>11</sup>. Così Jacob Grimm, esponente fra i più rappresentativi del romanticismo tedesco, poteva scrivere a Savigny:

Noi dobbiamo apprendere e coltivare il diritto romano come un chiarissimo punto della storia, senza pensare al motivo per il quale lo utilizzeremo, se per la nostra amministrazione della giustizia o per molte altre cose<sup>12</sup>.

Era così iniziato un processo metodologico teso a storicizzare il proprio oggetto di studio che un illustre giurista dell'epoca, Ernst Immanuel Bekker, ebbe a precisare incisivamente come una «emancipazione [...] al fine di trattare separatamente il diritto romano dal moderno»<sup>13</sup>.

Il risveglio degli studi romanistici in Italia negli ultimi anni dell'Ottocento, in un clima nei decenni precedenti culturalmente inadeguato e stagnante sotto il profilo intellettuale<sup>14</sup>, partecipò di entrambe le prospettive tracciate dalla Scuola storica. Da una parte, nonostante la presenza di un ordinamento civilistico codificato, si percepì il diritto romano nella sua dimensione astratta come «*heutiges Römisches Recht*», modello di confronto per gli ordinamenti nazionali da cui continuare ad attingere per illustrare i dogmi del diritto civile, dall'altra si assistette ad un deciso orientamento verso la rifondazione della scienza romanistica in una dimensione squisitamente storicistica. In una lettera aperta diretta a Filippo Serafini, importante maestro legato ad un approccio attualizzante del diritto romano<sup>15</sup>, scriveva Vittorio Scialoja – il vero artefice del rinascimento dello studio romanistico e di buona parte della scienza giuridica italiana<sup>16</sup> – «l'essere il diritto romano un diritto morto, anziché scemarne l'importanza scientifica, forse l'accresce»<sup>17</sup>.

<sup>8</sup> Il punto è lumeggiato da CAPOGROSSI COLOGNESI 2002, 330-331.

<sup>9</sup> Così BRETONE 1983, 102.

<sup>10</sup> WINDSCHEID 1925, 1.

<sup>11</sup> Così, per tutti ORESTANO 1987, 457.

<sup>12</sup> GRIMM 1953, 170.

<sup>13</sup> BEKKER 1871, 2.

<sup>14</sup> Il punto è toccato da RAINER 2012, 119 s.

<sup>15</sup> Sul punto STOLFI 2013, 1850.

<sup>16</sup> Sulla personalità dell'illustre giurista di recente: CHIODI 2013, 1833-1837.

<sup>17</sup> SCIALOJA 1881, 490. In argomento, fra gli altri, AMARELLI 1990, 59-69. Di recente STOLFI 2016, 8 e nt. 30 (con ulteriori ragguagli bibliografici).

A partire da questa epoca e per tutta la prima metà del Novecento la romanistica ha per lo più seguito una vocazione storicistica, ma inevitabilmente ciò avvenne senza mai affrancarsi dal peso della tradizione: i romanisti erano giuristi che nella ricerca storica celebravano l'importanza dell'eredità del diritto romano. A questo riguardo ha ragione Aldo Schiavone a sottolineare come «la loro formazione, la loro cultura, i loro interessi, continuavano a restare esclusivamente giuridici»<sup>18</sup>. Questo modo di porsi nei confronti dell'indagine storica fu all'origine, a mio avviso, delle scelte e delle questioni metodologiche che sono poi esplose nel periodo sottoposto al nostro esame. La mancanza di una piena e consapevole sensibilità storiografica e talora anche degli strumenti fondamentali dell'indagine storica li condusse – osserva ancora Schiavone – a sviluppare temi mal formulati sotto il profilo storico, fra questi il principale fu proprio quello di condensare in modo parossistico i propri sforzi nella ricerca critica delle interpolazioni su basi, talora presunte e arbitrarie, filologiche.

In secondo luogo il fatto che gli interessi dei romanisti fossero ancorati esclusivamente alla dimensione giuridica, tenendo a margine i tanti obiettivi strettamente storiografici, li fece perseverare nel privilegiare il tradizionale dialogo con il mondo dei giuristi, dialogo che però diveniva vieppiù sordo e angusto in ragione della distanza che separava la ricerca romanistica incentrata sulla critica testuale dall'impostazione dogmatica della scienza giuridica, ponendo così il problema ai romanisti di quale strumentario concettuale servirsi per descrivere l'oggetto delle loro ricerche al fine di renderlo accessibile nella forma e nei contenuti.

### 3. *La prima stagione della critica interpolazionistica fra fine Ottocento e primi del Novecento*

In Germania i lunghi lavori preparatori per la redazione del codice civile negli ultimi decenni dell'Ottocento<sup>19</sup> diedero una svolta ulteriore alla progressiva storicizzazione dello studio del diritto romano. Basti menzionare qui, a testimonianza di questa tensione culturale, alcune opere fondamentali quali l'affresco del diritto privato romano nella prima età del Principato del *Labeo* di Alfred Pernice<sup>20</sup>, dove l'indagine appare orientata verso una dimensione *tout court* storica, sganciata da una esigenza ordinante e ricostruttiva in rapporto al presente. O, ancora, le ricostruzioni palinogenetiche – strumento fondamentale

<sup>18</sup> SCHIAVONE 2017, 23.

<sup>19</sup> Per un quadro dell'iter normativo WIEACKER 1980, II, 177-206.

<sup>20</sup> PERNICE, 1873-1892.

della ricerca romanistica oggi più di ieri – dell’editto perpetuo del pretore e degli scritti dei giuristi romani ad opera di Otto Lenel<sup>21</sup>.

Tali capolavori, come altri di rilievo, e il magistero dei loro autori esercitarono un potente influsso sulla coeva romanistica italiana, stimolando visuali investigative fino ad allora inedite quali lo studio delle singole opere e delle personalità dei giuristi romani<sup>22</sup> o quello relativo alla presenza del diritto romano nelle fonti letterarie<sup>23</sup>, denominazione consueta presso i giusromanisti per indicare le fonti non tecniche e di provenienza extragiuridica<sup>24</sup>. Si poteva così auspicare che un tale indirizzo storiografico potesse fornire «un contributo colossale alla storia del diritto romano» poiché lo studio della figura scientifica e delle opere di un giurista poteva consentire di «ricostruire la storia dell’epoca in cui esso visse» e così «compiere le tante lacune che sono nell’evoluzione del diritto romano»<sup>25</sup>.

Ma tale storicizzazione degli studi romanistici comportò in parallelo anche un mutamento e un ri-orientamento degli indirizzi di ricerca, poiché le palingenesi delle opere dei giuristi e l’identificazione delle loro personalità richiedeva anche un approccio critico ai testi giurisprudenziali, come, del resto, era già avvenuto, sebbene in forme circoscritte, nel XVI secolo nell’ambito dell’indirizzo umanistico degli studi giuridici<sup>26</sup>. Così negli ultimissimi decenni dell’Ottocento si assistette a una celere diffusione della moderna critica del testo<sup>27</sup>. Fra il 1886 e il 1887 in Germania fecero la loro comparsa nella *Savigny*

<sup>21</sup> LENEL 1883 (la terza ed ultima edizione della palingenesi dell’editto perpetuo sarà del 1927); LENEL 1889.

<sup>22</sup> Al riguardo emblematici i numerosi contributi di Contardo Ferrini raccolti poi nel secondo volume delle sue *Opere* (FERRINI 1929, II). Sull’approfondita e decisa sensibilità di Ferrini verso l’approccio biografico nello studio della giurisprudenza romana si vedano BONA 1982, 1220-1223; MANTOVANI 2003, 152-160; NARDOZZA 2012, 663-673.

<sup>23</sup> Si pensi agli studi di Emilio Costa su Plauto, Terenzio, Cicerone e altri autori: COSTA 1890; COSTA 1893; COSTA 1927. Per un ragguaglio di tali contributi si veda BRINI 1927, 229-231.

<sup>24</sup> ORESTANO 1960, 1025 s.

<sup>25</sup> Sono le parole di Pietro Cogliolo nelle note aggiunte della seconda edizione del «manuale ad uso delle scuole» di Storia del diritto romano di Guido Padelletti (PADELLETTI 1886<sup>2</sup>, 426 nt. i).

<sup>26</sup> Come è noto, la c.d. scuola culta, non senza suscitare critiche severe, pose in discussione in modo programmatico l’intangibilità del *Corpus iuris civilis*, osservando al suo interno alterazioni e modifiche denominate *emblemata Triboniani*, o addirittura *facinora Triboniani*, espressione con cui si stigmatizzava l’operato dei commissari giustinianeî per la loro attività di occultamento della limpidezza del pensiero dei giuristi classici. In argomento il punto di riferimento è l’approfondita ed estesa ricerca di PALAZZINI FINETTI 1953 (su cui cfr. l’*Appendice* di Edoardo Volterra in RICCOBONO 1960, 889); di recente un’informata ed efficace sintesi si trova in ANDRÉS SANTOS 2011, 70-75. Cfr. anche VARVARO 2018, 63-65 (con ampi riferimenti bibliografici circa il recupero dell’indirizzo umanistico presso la romanistica italiana dei primi del Novecento).

<sup>27</sup> Sui prodromi dell’avvio della critica interpolazionistica e sui moventi che spinsero i romanisti a tale approccio nel tardo Ottocento cfr. le suggestive riflessioni di MANTOVANI 2011,

*Zeitschrift* – «organo indiscusso e incontrastato della romanistica tedesca»<sup>28</sup> – le prime fondamentali ricerche di Friedolin Eisele e di Otto Gradenwitz, dai titoli assai evocativi: *Zur Diagnostik der Interpolationen in den Digesten und in Codex* la prima<sup>29</sup>, *Interpolationen in den Digesten*, la seconda<sup>30</sup>. Certamente sotto il profilo temporale l'entrata in vigore del codice civile tedesco, che da lì a pochissimi anni sarebbe avvenuta, accelerò il rapido affermarsi del metodo critico<sup>31</sup> che trovava ancora nella diffusa sensibilità filologica dell'epoca e nell'idea di classicismo il proprio sostrato intellettuale, teso a «smascherare la decadenza sussunta generalmente con l'epiteto bizantino»<sup>32</sup> e che trovava altresì nelle stesse dichiarazioni programmatiche di Giustiniano l'«autentica» legittimazione al proprio esercizio. Come è noto, infatti, nella costituzione *Tanta* del 16 dicembre del 533 (C. 1.17.2.10) che diede l'avvio alla formazione dei *Digesta* si legge il celeberrimo: «nemine audente comparare ea quae antiquitas habebat et quae nostra auctoritas introduxit, quia multa et maxima sunt, quae propter utilitatem rerum transformata sunt». Parole che, tuttavia, se lette e valutate nel loro contesto, come è stato anche fatto di recente<sup>33</sup>, vanno certamente ridimensionate.

Nel più ristretto ambito storico-giuridico che cosa intendevano (e intendono) esattamente i giuristi per interpolazione e in che cosa consisteva la critica interpolazionistica<sup>34</sup>? Sempre utile al riguardo una definizione che Riccardo Orestano, fra i più eminenti e attenti studiosi alla storicità del diritto romano,

156-161.

<sup>28</sup> Così RAINER 2012, 121 s.

<sup>29</sup> EISELE 1886, 15-31. Di cui si ricordano anche i successivi contributi: EISELE 1889, 296-322; EISELE 1890, 1-30; EISELE 1892, 118-156; EISELE 1897, 1-43; EISELE 1909, 99-153.

<sup>30</sup> GRADENWITZ 1886, 45-84 e più ampiamente GRADENWITZ 1887.

<sup>31</sup> Così per tutti TALAMANCA 2011, 219.

<sup>32</sup> RAINER 2011, 202-204.

<sup>33</sup> LAMBERTINI 2011, 6-11.

<sup>34</sup> Al riguardo si depositò innanzitutto una letteratura coeva che tendenzialmente si soffermò meno sui profili storiografici e sulle ragioni più profonde che potevano giustificare l'adozione di siffatto metodo critico, privilegiando piuttosto l'illustrazione estesa dei tanti criteri posti in essere per diagnosticare le interpolazioni e sui risultati ottenuti da essi. Si vedano, fra gli altri: FERRINI 1893, 57-72; BERGER 1913; PACCHIONI 1918<sup>2</sup>, clxxv-cclxxi; BONFANTE 1923<sup>3</sup>, 126-171; RICCOBONO 1938, 885-888; ALBERTARIO 1935, 39-133. Su questa linea ancora GUARINO 1952, 191-221 [= GUARINO 1968, 551-585]; CHIAZZESE 1961<sup>3</sup>, 405-418. Invece, per una valutazione del fenomeno maturata nella storiografia recente e quindi contestualizzata storicamente, si vedano: ORESTANO 1960, 1030-1037; SCHILLER 1978, 62-83; ZIMMERMANN 2001, 18-25 e 36 e nt. 158 (con riferimenti bibliografici); ANDRÉS SANTOS, 2011, 65-120; LAMBERTINI 2011, 3-14; TALAMANCA 2011, 217-239; MANTOVANI 2011, 151-170 (con importanti riferimenti bibliografici: cfr. 153 nt. 5, a cui rinvio); SANTUCCI 2016, 78-88. Documentate e precise riflessioni, più di recente, in VARVARO 2018, *passim*, in particolare 60-65; FARGNOLI 2018, 239-248; FARGNOLI 2020, 23-37.

formulò a suo tempo, nel momento in cui tale indirizzo era appena tramontato definitivamente:

L'attività che, attraverso un insieme di criteri e di procedimenti per lo più congetturali, mira a ristabilire quale sarebbe stato il dettato 'genuino' dei testi (scritti di giuristi e costituzioni imperiali) utilizzati per la formazione del *Corpus iuris*<sup>35</sup>.

L'esegesi delle fonti, in questa prospettiva, aveva lo scopo di verificare innanzitutto l'interpolazione 'vera e propria', intesa come modificazione volontaria di un testo, che poteva consistere in addizioni al tenore originario (l'*emblemata* greco propriamente detto) o in privazioni e sostituzioni in esso. Scriveva Salvatore Riccobono al riguardo in una nota voce enciclopedica del 1938<sup>36</sup>:

Tutte quelle alterazioni, consistenti in omissioni, modificazioni od aggiunte (*detrabere, mutare, adiicere*) si dicono con vocabolo latino *interpolationes*, con voce greca *emblemata* e si sogliono attribuire a Triboniano che ebbe appunto la direzione dell'opera.

Oggetto di tale indagine filologica era pure il 'glossema' o 'glossa'<sup>37</sup>. Addizioni testuali successive che si erano incuneate nel testo originario spesso per errore materiale dell'amanuense e costituite da chiose (marginali o interlineari) di commento. Certamente l'interpolazione dispone di un «carattere di ufficialità» in quanto intervento del legislatore che non si rinviene nel glossema<sup>38</sup>.

Se volessimo generalizzare, il procedimento critico-esegetico comune ad ogni forma di ricerca interpolazionistica potrebbe così essere in estrema sintesi ricapitolato: si fissavano a livello teoretico determinati presupposti, ai quali il testo in esame nella sua redazione originaria avrebbe dovuto conferinarsi. Successivamente si procedeva all'analisi del testo volta ad accertare l'effettiva presenza di tali presupposti nel testo. Ogni mancata corrispondenza del testo ai presupposti indicati conduceva lo studioso a dichiararne in modo ineluttabile l'alterazione.

Precipuo scopo di tale metodologia, specie nel corso della sua prima stagione a cavallo fra Otto e Novecento, era quello di una 'depurazione' dei te-

<sup>35</sup> ORESTANO 1981, 217.

<sup>36</sup> RICCOBONO 1938, 886.

<sup>37</sup> La distinzione fra vera e propria interpolazione e glossema involontario nell'ambito giusromanistico la tracciò Henri Appleton, criticando la definizione di Gradenwitz che non segnalava differenze al riguardo (cfr. APPLETON 1895, 1-4).

<sup>38</sup> Lo osserva LAMBERTINI 2011, 4.

sti della giurisprudenza classica dalle sovrapposizioni, formali e sostanziali, di conio giustiniano. Il focus era unicamente incentrato sulla ricostruzione del diritto classico, marginale o del tutto assente fu il percorso inverso, cioè di leggere la presunta attività compilatoria ai fini della comprensione delle peculiarità del diritto giustiniano<sup>39</sup>.

In Germania, il contributo monografico di Gradenwitz, dove, fra l'altro, si offriva una prima elaborazione in chiave sistematica circa l'individuazione delle interpolazioni<sup>40</sup>, trovò larghi consensi fra illustri romanisti quali Otto Lenel<sup>41</sup> e Paul Krüger che gli dedicarono encomiastiche recensioni, in cui i metodi e i criteri proposti da Gradenwitz al fine dell'accertamento delle alterazioni appaiono condivisi, venendo così a salutare il 'nuovo' metodo proposto come strumentario capace di rinnovare profondamente gli studi romanistici. Ma l'elogio giunse pure dal mondo della filologia con Wilhelm Kalb che, astenendosi dal giudicare i profili strettamente giuridici della ricerca di Gradenwitz, ne condivise pienamente le scelte filologiche utilizzate per testimoniare dei rimaneggiamenti giustiniani<sup>42</sup>.

La romanistica tedesca, a partire dall'ultimo decennio dell'Ottocento, avviò così un percorso condizionato potentemente dall'analisi dei testi giuridici focalizzata innanzitutto sugli aspetti della critica testuale, di cui emblematici testimoni rimangono i 4 volumi dell'*Index interpolationum*<sup>43</sup>, annunciato nel 1909<sup>44</sup>, pubblicato fra il 1929 e il 1935 e mai completato. In non pochi casi tali aspetti divennero assorbenti e la critica filologica del testo fu del tutto fine a sé stessa e privata di ogni tensione verso la ricostruzione dei contenuti dei passi presi in esame. Esempio in questa direzione l'opera scientifica di Gerhard von Beseler, che anticipò in Germania quella radicalizzazione del metodo critico che in Italia si ebbe solo fra gli anni Venti e gli anni Trenta. Nelle sue note *Wortmonographien*<sup>45</sup>, lo studioso baltico era munito di un codice ermeneutico severissimo ancorato a criteri squisitamente filologici e stilistici e costruito sul presupposto di una purezza del patrimonio linguistico dei giuristi romani e di un loro isolamento rispetto alla lingua letteraria<sup>46</sup>. Beseler portò così alle estre-

<sup>39</sup> In questo senso BONINI 1989<sup>2</sup>, 649.

<sup>40</sup> GRADENWITZ 1887, 15 dove l'autore intitola la sezione C «Methoden der Auffindung».

<sup>41</sup> LENEL 1888, 177-188.

<sup>42</sup> KALB 1887, 644 s.

<sup>43</sup> LEVY-RABEL 1929-1935.

<sup>44</sup> Sul punto ZIMMERMANN 2001, 25.

<sup>45</sup> Oltre i tanti saggi nelle riviste romanistiche e in particolare nella *Savigny*, cfr. BESELER 1910; BESELER 1911; BESELER 1913; BESELER 1920; BESELER 1929; BESELER 1931.

<sup>46</sup> Lo ricorda, fra gli altri, ANDRÉS SANTOS 2011, 86.

me conseguenze l'esercizio critico<sup>47</sup>, attribuendo con perseverante tecnica 'chirurgica' lo stigma dell'interpolazione ad una quantità innumerevole di parole e sintagmi presenti all'interno dei frammenti giurisprudenziali, tanto che si poté scrivere, quando lo studioso tedesco mancò, «ben pochi sono i testi che sono sfuggiti alla sua osservazione, tutta la letteratura romanistica è piena di lui»<sup>48</sup>.

In Italia le cose non andarono diversamente<sup>49</sup> e proprio a partire da quegli anni risultarono consueti all'interno dei titoli della saggistica romanistica parole o sintagmi quali: «Tribonianismi»<sup>50</sup>, «studi critici sulle fonti»<sup>51</sup>, «studi critici ed esegetici»<sup>52</sup>, «contributo alla teoria delle interpolazioni»<sup>53</sup> e simili che indicano limpidamente gli scopi dell'indagine e l'approccio metodologico ivi adottato.

Anche nella realtà italiana giocò un ruolo di primo piano la figura di Gradenwitz. Ad un anno dalla pubblicazione, il principale contributo del romanista tedesco, *Interpolationen in den Pandekten*, ricevette due favorevoli recensioni prima da parte di Contardo Ferrini, poi di Vittorio Scialoja. Il primo, condividendo pressoché interamente il metodo proposto, ritenne l'opera recensita capace di dare un impulso notevole al rinnovamento dell'indagine storico-giuridica fondata sulla scienza dell'esegesi<sup>54</sup>. Il secondo, pur manifestando prudenza su taluni risultati, riconobbe la validità scientifica del metodo proposto e ne condivise pienamente il metodo e le prospettive delineate<sup>55</sup>.

La neonata rivista del *Bullettino dell'Istituto di diritto romano* fondata e diretta da Scialoja, che nel suo primo numero aveva ospitato la recensione appena menzionata, nel secondo ospitò un contributo in lingua italiana di Gradenwitz dal titolo *Interpolazioni e interpretazioni*<sup>56</sup>. Infine si deve ricordare che sempre il romanista tedesco fu maestro di Salvatore Riccobono nel lungo

<sup>47</sup> Sulla personalità scientifica di Beseler si vedano: KASER 1948, xi-xxiii; GUARINO 1989, xi-xxvii.

<sup>48</sup> Così GROSSO 1949, 271.

<sup>49</sup> Non si deve dimenticare la voce dissenziente di Pietro Cogliolo, che, come Philipp Lotmar per l'area di lingua germanica, assunse una posizione nettamente critica nei confronti degli studi di Gradenwitz. Il punto è ben lumeggiato da FARGNOLI 2018, 244-254, a cui rinvio per tutti i riferimenti.

<sup>50</sup> Si vedano SCIALOJA 1898, 61-97; DE MEDIO 1900, 208-246. Ulteriori e copiosi riferimenti in ALBERTARIO 1935, 40 s. nt. 5.

<sup>51</sup> RICCOBONO 1895, 169-295.

<sup>52</sup> MANENTI 1909, 139-179. Di «studi critici e giuridici» scriveva invece Giovanni Bortolucci (BORTOLUCCI 1908, 23-47; BORTOLUCCI 1909, 110-138).

<sup>53</sup> DE RUGGIERO 1907, 5-84.

<sup>54</sup> FERRINI 1888, 519-526.

<sup>55</sup> SCIALOJA 1888, 148-152.

<sup>56</sup> GRADENWITZ 1889, sull'occasione che ha propiziato tale pubblicazione cfr. VARVARO 2018, 62 e nt. 47.

soggiorno tedesco del giovane studioso palermitano<sup>57</sup> che a sua volta fu fra i pionieri italiani del nuovo indirizzo critico in Italia<sup>58</sup>.

#### 4. *L'ipercriticismo testuale negli anni Trenta in Italia*

Nei primissimi decenni del Novecento la critica interpolazionistica costituì senza dubbio l'approccio prevalente e più innovativo presso gli studiosi italiani<sup>59</sup>. Nello stesso torno di tempo – data la naturale vocazione internazionale dello studio storico-giuridico – tale indirizzo metodologico toccò anche il resto dell'Europa<sup>60</sup>. Nei paesi di lingua francese, esso penetrò ma in forme decisamente più contenute e legato principalmente a singole personalità<sup>61</sup>. Del resto, la giusromanistica francese a partire dagli Trenta e nei successivi andava ponendo meno attenzione alla ricostruzione dogmatica del diritto privato classico, più attratta invece da altri interessi quali il diritto arcaico, la storia costituzionale, temi studiati anche in chiave sociologica ed antropologica. Decisamente più impermeabile fu invece la 'cittadella' romanistica anglosassone i cui maggiori esponenti erano entrati in contatto nel dialogo metodologico con l'Europa continentale a partire dall'inizio del Novecento, ma che di fronte alle indagini di stampo filologico-interpolazionistico rimasero assai guardinghi, anche quando negli anni Trenta le università anglosassoni ospitarono alcuni

<sup>57</sup> Il punto è sviluppato in modo circostanziato di recente da VARVARO 2018, 56-67; VARVARO 2020, 23-26.

<sup>58</sup> Giovanni Baviera elesse Riccobono come fondatore del metodo critico in Italia (BAVIERA 1936, xxxi). Ma non si deve dimenticare Ilario Alibrandi che, come ricorda Vincenzo Arangio-Ruiz nel suo corso di *Storia*, «adoperò negli scritti e nell'insegnamento il metodo critico, raggiungendo risultati mirabili che rimasero in buona parte ignoti alla scienza contemporanea» (ARANGIO-RUIZ 1957<sup>7</sup>, 392 nt. 1; cfr. anche ARANGIO-RUIZ 1960<sup>14</sup>, 41). Sulla figura di Alibrandi si veda DESANTI 2013, 40 s.

<sup>59</sup> In generale per un'analisi ampia e attenta alle singole personalità scientifiche come ai profili metodologici della storia della romanistica fra gli anni Venti e anni Trenta non si può prescindere dai fondamentali lavori di TALAMANCA 1982, 689-743; TALAMANCA 1988, lxxiii-cxxxvi; TALAMANCA 1995, 159-180. Più di recente si veda anche NARDOZZA 2007, su cui cfr. l'ampia e approfondita *Recensione* di STOLFI 2008, 361-377.

<sup>60</sup> La discussione delle teorie interpolazionistiche in Spagna avvenne con comprensibile ritardo rispetto alle altre aree europee, quando il fenomeno dopo gli anni Trenta era in stasi per poi scemare. In argomento GONZÁLEZ-PAENZUELA GALLEGÓ 2018, 255-266.

<sup>61</sup> Si vedano in particolare Henri Appleton che dedicò uno specifico contributo monografico al tema (APPLETON 1895), Paul Frédéric Girard, nel cui fondamentale e diffuso manuale di diritto romano non poche scelte interpretative riposano sull'accertamento dell'interpolazione di testi del Digesto e in misura minore del *Codex Iustinianus* (GIRARD 1929<sup>8</sup>) e, infine, Paul Collinet che sulla *Revue historique de droit français et étranger* intervenne con recensioni e note in argomento, cfr. per esempio, COLLINET 1931, 361-363; COLLINET 1932, 776 s.; COLLINET 1937 363 s.; COLLINET 1938, 663-665.

maestri tedeschi costretti all'emigrazione per sfuggire al regime nazionalsocialista<sup>62</sup>.

Fra gli anni Venti e gli anni Trenta, quindi, l'interpolazionismo nelle scuole romanistiche europee aveva preso piede talora in modo più deciso, talaltra in modo più rapsodico. In quel periodo in Germania, patria della rinnovata critica testuale, a parte la posizione oltranzista di Beseler e pochi altri, si erano anche sollevate voci di studiosi<sup>63</sup> che invocavano una maggiore moderazione e consapevolezza nell'esercizio del metodo, guardando con apprensione «al dilatarsi immenso di questa ricerca e all'accumularsi, inevitabilmente un po' farraginoso e incompasto delle interpolazioni segnalate»<sup>64</sup>.

In Italia gli anni Trenta furono invece un tempo di accesa e diffusa *Interpolationenjagd*, per voler ricordare anche qui una fortunata quanto consumata espressione presso la storiografia<sup>65</sup>; in effetti i nomi che ancora oggi si ricordano fra i maggiori esponenti di questo filone metodologico, Siro Solazzi, e, soprattutto, Emilio Albertario si affermano nel campo degli studi romanistici proprio fra gli anni Venti e Trenta. Studioso brillante e di notevole tempra esegetica il primo, ma isolato nell'accademia per le sue posizioni antifasciste<sup>66</sup>, il secondo, invece, dagli inizi degli anni Trenta godette di una posizione di leadership politico-accademica dalla cattedra romana presso la giovane romanistica italiana che confluiva a Roma per il perfezionamento degli studi romanistici<sup>67</sup>.

A partire da questi anni l'interpolazionismo, affinati gli strumenti, divenne sempre più estremo e radicale nell'esercizio, fino a sembrare di aver smarrito la sua essenziale funzione strumentale e preparatoria ai fini di una corretta esegesi del testo come era stato teorizzato e applicato nei suoi primi approcci. Si assistette allo sviluppo di una forma di ipercriticismo testuale che conduceva la ricerca a essere un esercizio formale fine a sé stesso, povero di contenuti storico-giuridici. Inoltre prendeva sempre più corpo un carattere autoreferenziale, senza ponti di dialogo con altre discipline storiche e antichistiche e men che meno giuridiche. Come scrive Mario Talamanca: «con un *motus in fine velocior* l'*Interpolationenjagd* si era – e si sarebbe ancora – nutrita di sé stessa, con un moto a spirale che poteva apparire senza fine»<sup>68</sup>.

<sup>62</sup> L'argomento è ben lumeggiato da AZTERI 2018, 267-301.

<sup>63</sup> LENEL 1925, 17-38; KALINKA 1927, 319-354; KRETSCHMAR 1939, 102-218.

<sup>64</sup> ALBERTARIO 1925, 18.

<sup>65</sup> KALB 1897.

<sup>66</sup> Sulla figura del romanista da ultimo MELILLO 2013, 1886-1889.

<sup>67</sup> Così TALAMANCA 1988, cxxvii s. Sulla personalità scientifica di Emilio Albertario, di recente: NEGRI 2013, 23 s.

<sup>68</sup> TALAMANCA 1982, 709.

In taluni studiosi del c.d. oltranzismo interpolazionista come Siro Solazzi la critica era comunque tendenzialmente incentrata sulla soluzione di un problema giuridico che lo stato delle fonti poneva in termini contraddittori<sup>69</sup> e che poteva obiettivamente giustificare il ricorso all'indagine testuale, ma nella maggior parte degli studiosi invece essa venne ben presto a costituire un esercizio formale vuoto di tensioni sostanziali e fine a sé stesso; lo stesso Pietro Bonfante nella sua *Storia* osservava – peraltro senza stigmatizzare siffatto *modus procedendi* – che una delle differenze principali fra la ricerca filologica della scuola dei Culti e quella a lui contemporanea era che solo in quest'ultima « si ebbero degli studi che hanno per iscopo il metodo e la ricerca dell'interpolazione per se stessa »<sup>70</sup>.

##### 5. *Strumenti e regole della «caccia alle interpolazioni»*

Come detto, la critica interpolazionistica si era data i suoi criteri ermeneutici e le sue regole; si era formata – ricorda Riccardo Orestano<sup>71</sup> – «una conclamata 'presuppostologia' o 'scienza' dei presupposti» canonizzata nelle più autorevoli trattazioni di diritto romano, che in materia, se erano più contenute nei primi tempi, raggiunsero negli anni Trenta dimensioni notevolissime, basti pensare alle quasi 100 pagine che Emilio Albertario dedicò all'elaborazione dei criteri idonei<sup>72</sup>. Non è possibile in questa sede indugiare in modo circostanziato sull'elenco e sull'illustrazione dei criteri comunemente condivisi dalla maggior parte dei romanisti del tempo. Certamente il criterio di gran lunga più affidante e solido appariva, allora come oggi, quello 'testuale' determinato dal confronto fra due o più redazioni di uno stesso testo che ci erano giunte attraverso il *Corpus iuris* e, in modo indipendente da esso, attraverso fonti pregiustiniane. Anche il criterio 'storico' poteva condurre a risultati accettabili, quando in un testo giurisprudenziale si avvertivano evidenti anacronismi compatibili soltanto con dati o sviluppi del diritto del tardo antico o giustiniano.

Tutti gli altri criteri avevano carattere per lo più indiziario, essendo fondati su supposizioni e conclusioni cui la dottrina romanistica spesso era pervenuta a sua volta attraverso petizioni di principio apodittiche non dimostrate e non dimostrabili, venendo così a creare un impressionante corto circuito. In particolare il criterio 'filologico', fra i più usati e fra i più fragili, si fondava sulla presunzione che lo stile formale e sostanziale dei giuristi romani fosse fra loro tendenzialmente omogeneo e del tutto conforme ai canoni della classicità della

<sup>69</sup> Lo ricorda Mario Talamanca sulla scorta di Vincenzo Arangio-Ruiz (TALAMANCA 2011, 226 s.).

<sup>70</sup> BONFANTE 1923, 129 s.

<sup>71</sup> ORESTANO 1981, 225.

<sup>72</sup> ALBERTARIO 1935, 43-135.

lingua latina; così segnale di corruzione giustiniana del testo diveniva la presenza di parole o stilemi tipici del linguaggio dei compilatori, oppure il rinvenimento di costrutti errati o inconsueti sotto il profilo sintattico o grammaticale, o ancora l'uso di grecismi. Giocavano un ruolo rilevante anche i criteri 'logico' e 'logico-giuridico', il cui impiego avrebbe consentito di riconoscere una interpolazione tutte le volte che si rinvenisse una contraddizione fra le diverse parti di un medesimo frammento del Digesto oppure nel confronto fra il testo in esame e altri passaggi del medesimo autore. Ma in siffatto modo di procedere si ignoravano la specificità dei percorsi intellettuali, le peculiari *rationes decidendi*, le circostanze fattuali e casistiche che suggerivano una determinata soluzione al giurista; insomma tutto quel patrimonio logico-intellettuale cangiante e dinamico che si era cristallizzato inevitabilmente nel freddo meccanismo espositivo della compilazione.

Nell'«inebriante successo»<sup>73</sup> di tale indirizzo metodologico, l'impiego preminente di siffatti criteri, del tutto opinabili e congetturali, spinse gli interpreti verso una vera e propria falcidia delle fonti di età classica. Si può osservare come potesse bastare il dubbio di corruzione di una parola all'interno di un testo che, attraverso una algida procedura meccanica, tale sospetto veniva esteso, senza possibilità di appello, a tutte o quasi le occorrenze presenti nel Digesto o nel Codice che contenevano tale parola incriminata<sup>74</sup>. Leggendo ex post alcuni fra i contributi più radicali in questa prospettiva, si potrebbe paragonare tale modo di procedere ad una sorta di 'metastasi' ingovernabile che sfuggiva a qualunque controllo dei cui effetti si trovano esempi innumerevoli; testimone prezioso al riguardo appare il già ricordato *Index interpolationum*<sup>75</sup>, la cui pubblicazione, come già detto, rimase incompiuta. Ma non è solo il vertiginoso numero ad impressionare, anche la rilevanza sostanziale e dogmatica delle pretese interpolazioni non deve essere negletta. Basterà qui ricordare l'affermata non classicità di parole (e concetti) fondamentali come *culpa* o *diligentia*, che, già ritenute non classiche nell'ambito della responsabilità contrattuale, furono poi sospettate in moltissime altre occorrenze, determinando così una ricostruzione fuorviante di uno dei capisaldi del diritto privato dei Romani. Emblematico su questa scelta interpretativa un manuale istituzionale autorevole ed equilibrato

<sup>73</sup> Così efficacemente MANTOVANI 2011, 154.

<sup>74</sup> Scrive al riguardo Giuseppe Grosso in una riflessione del 1967 sull'opera scientifica di Emilio Albertario: «individuata in alcuni testi l'elementarità di un concetto e di un'antitesi (o di un significato di una data espressione), questa viene posta come la soluzione romana; tutti i testi che ne deviano in qualche modo sono alterati. E, ritornando sullo stesso tema, egli vi tornava per tagliare di più. Si può dire che in fondo questa struttura era diffusa negli studi della fase interpolazionistica». GROSSO 1967, 599 s.

<sup>75</sup> LEVY-RABEL 1929-1935.

come quello di Vincenzo Arangio-Ruiz dove si legge che «certo nel Digesto nessuna parola è tante volte interpolata quanto *culpa*»<sup>76</sup>.

Vi era un altro criterio che costituiva una sorta di precondizione della ricerca in chiave interpolazionistica, criterio non canonizzato in modo esplicito al pari degli altri, ma immanente. La visione della giusromanistica in quegli anni era ancora gravata in modo non marginale da un'impostazione giuspositivistica che imponeva una ricostruzione ideale e monolitica sotto il profilo diacronico e sincronico del diritto romano classico, una sorta di sua ipostatizzazione posta in antitesi al diritto giustiniano.

Il percorso di storicizzazione del diritto romano attraverso l'approccio interpolazionistico si risolveva in quella che con felice immagine Riccardo Orestano chiamò «pandettizzazione del diritto classico»<sup>77</sup>, in cui i risultati critici erano ordinati secondo la sistematica di stampo pandettistico, illuminata da una visione ideale del diritto determinata dalle logiche dei romanisti dell'epoca, visione che così veniva proiettata nel passato del diritto romano puro repubblicano ed imperiale. La scoperta delle modifiche apportate dai giustiniani avrebbe consentito di risolvere le tante contraddizioni presenti nel Digesto, restituendo strutture lineari ed uniformità di soluzioni nel sistema del diritto classico. Nell'attribuzione temporale dei testi la critica interpolazionistica di questo periodo venne così a conoscere una rigida alternativa fra diritto classico e diritto giustiniano, secondo una plastica immagine di Max Kaser una pittura fatta solo di bianco e nero<sup>78</sup>.

Tale ordine di idee non mutò neppure quando, sempre a cavallo fra gli anni Venti e Trenta, si iniziò a scavare il filone delle interpolazioni pregiustiniane, isolando e studiando la presenza di rielaborazioni e glossemi di testi giurisprudenziali classici, segni di corruttela anteriori alla compilazione giustiniana e qui confluiti senza l'intervento della mano compilatoria<sup>79</sup>. Si raffinò solamente il quadro di riferimento, introducendo un terzo polo, il diritto postclassico, fra quello classico e quello giustiniano e si precisarono, altresì, i criteri al fine di circoscrivere gli interventi giustiniani da quelli precedenti; testimone prezioso

<sup>76</sup> ARANGIO-RUIZ 1960<sup>14</sup>, 385. Circa invece il termine *diligentia*, ne sostenne la sistematica interpolazione KUNKEL 1925, 324-351, su cui si mosse criticamente poco tempo dopo William Buckland (BUCKLAND 1930, 85-108), a conferma della resistenza che la romanistica anglosassone manifestò nei confronti della metodologia interpolazionistica.

<sup>77</sup> ORESTANO 1981, 228-231 e ORESTANO 1987, 546-569; sul punto anche DE MARINI AVONZO 1973<sup>2</sup>, 195.

<sup>78</sup> KASER 1952, 60-101.

<sup>79</sup> Da ultima sul punto FARGNOLI 2020, 34-36.

in questo senso l'intervento metodologico svolto da Albertario al Congresso internazionale di Diritto romano tenutosi a Roma nel 1933<sup>80</sup>.

Alla luce di queste considerazioni si può vedere in questo atteggiamento della romanistica una forma di paradosso. L'indirizzo critico sorto con l'intento di storicizzare lo studio del diritto romano, anche alla luce dell'approssimarsi della codificazione in Germania, esasperando il suo metodo giunse ad un esito antistorico, riducendo, come già detto, l'esperienza giuridica romana in due poli – quello classico e quello giustiniano – ricostruiti ciascuno al proprio interno in modo unitario e omologo. Le diversità di pensiero fra i giuristi romani, le loro individualità, le peculiarità delle tipologie delle loro opere erano così neglette nella ricerca interpolazionistica. In origine la critica filologica dei frammenti del Digesto, al pari della loro ricostruzione palinogenetica, aveva costituito una delle basi strumentali per avviare in Italia lo studio biografico e delle opere dei giuristi romani; basti qui ricordare gli studi di Ferrini su diversi giuristi<sup>81</sup>, quelli di Giovanni Baviera sulle controversie fra Sabiniani e Proculiani<sup>82</sup> o di Emilio Costa su Papiniano<sup>83</sup>. La radicalizzazione di tale metodo, mutilando in modo incontrollato i testi ma soprattutto in ragione del 'dogma' dell'omogeneità del diritto classico, a partire dagli anni Venti e ancor di più negli anni Trenta venne a togliere il terreno sotto i piedi a questo tipo di ricerche. Il frequente ricorso da parte degli interpolazionisti ai criteri linguistico e stilistico richiedeva l'accertamento nei testi di uno stile di tipo attico, disadorno e limpido, stigmatizzando invece ogni forma di asianica enfasi della lingua, varietà di stile, provincialismi o grecismi, espressioni inoppugnabili di corruzione giustiniana. E così ben presto il patrimonio giurisprudenziale si trovò compresso storicamente nel dualismo classico e giustiniano e ingabbiato nella sua fungibilità di savignyana memoria<sup>84</sup>. Di fronte alla pretesa di un diritto romano classico omogeneo e coerente al suo interno sia sotto il profilo sincronico che sotto quello diacronico<sup>85</sup>, ben poco si sarebbe potuto tollerare l'idea di una diffusa controversialità e di una possibile individuazione delle personalità dei giuristi; questa cozzava con la preconcepita visione, già illustrata di una ricostruzione idealizzata ed armonica del diritto classico, edificata sulle strutture dogmatiche pandettistiche.

<sup>80</sup> ALBERTARIO 1934, 385-412. Sul punto ampiamente ANDRÉS SANTOS 2011, 86-89.

<sup>81</sup> FERRINI 1929, 1-290. In argomento per tutti NARDOZZA 2012, 663-73.

<sup>82</sup> BAVIERA 1898.

<sup>83</sup> COSTA 1894-1899.

<sup>84</sup> Per i riferimenti bibliografici ora richiamati e per ulteriori riflessioni in argomento mi permetto di rinviare a SANTUCCI 2012, 141-149.

<sup>85</sup> In argomento si vedano anche le riflessioni di TALAMANCA 2000, viii.

## 6. *Ricadute didattiche della critica testuale*

L'esercizio della critica interpolazionistica fece il suo ingresso trionfale anche nella didattica del diritto romano all'interno delle facoltà di Giurisprudenza italiane. Il dato non è marginale, perché per un verso l'analisi testuale toccava quasi esclusivamente il Digesto e il Codice di Giustiniano, le preminenti fonti di cognizione del diritto privato dei Romani, per l'altro, i corsi universitari a loro volta erano incentrati per gran parte sul diritto privato romano: così il corso istituzionale del primo anno, dedicato «all'esposizione elementare del diritto romano giustiniano», così i corsi monografici di «Diritto romano» o di «Pandette», collocati con struttura biennale negli anni successivi, in cui si svolgeva solitamente la trattazione approfondita di una o più figure del diritto privato. Pure il corso di «Storia del diritto romano», sebbene destinato all'esposizione del diritto pubblico e della costituzione romana, aveva comunque attenzione per le fonti di produzione e di cognizione del diritto romano e all'interno di queste ultime dedicava un certo spazio agli esiti dell'interpolazionismo. È opportuno inoltre ricordare come in quegli anni la disciplina conservasse un ruolo preminente e trainante nella formazione universitaria italiana, con un amplissimo spazio didattico a lei riservato, era infatti la sola disciplina a vedersi riconosciute quattro annualità obbligatorie nell'ordinamento didattico delle facoltà di Giurisprudenza<sup>86</sup>.

I corsi istituzionali, come già detto, dovevano comprendere l'esposizione elementare del diritto romano giustiniano secondo i dettami dell'ordinamento universitario e questa impostazione si mantenne inalterata e del tutto prevalente conservando i modelli dei decenni precedenti<sup>87</sup>. Nella temperie interpolazionistica, tuttavia, data la volontà di ricostruire in modo organico il diritto classico, separandolo nettamente da quello giustiniano, ci si sarebbe aspettati che i principali fautori del metodo critico potessero offrire trattazioni incentrate sul diritto classico alla luce dei risultati del loro esercizio critico, come fece in modo assai suggestivo solo più tardi nel 1951 Fritz Schulz<sup>88</sup>. Ma ciò non avvenne, se non in un caso, quello delle «Istituzioni di diritto romano»<sup>89</sup> di Vincenzo Arangio-Ruiz, illustre studioso che praticava la critica interpolazionistica con equilibrio e al fine di un'interpretazione ricostruttiva

<sup>86</sup> Vedi il Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore n. 795 del 1910, art. 15, e il Regio Decreto n. 1652 del 1938, tabella III.

<sup>87</sup> Si prenda ad esempio quanto scritto nella *Prefazione* in BONFANTE 1946<sup>10</sup>, xvii.

<sup>88</sup> SCHULZ 1951.

<sup>89</sup> ARANGIO-RUIZ 1927<sup>2</sup>. Si tratta della seconda edizione del 1927, quando l'opera giunse alla sua veste definitiva. Il volume giunse alla quattordicesima edizione, e a successive ristampe anastatiche.

della sostanza delle figure giuridiche. In un panorama abbastanza statico della produzione didattica istituzionale, tale opera appariva ricca di felici novità: innanzitutto l'interesse per l'evoluzione del diritto classico e talora del diritto arcaico, descrizioni svolte con inedita aderenza alla realtà sociale e capacità di dosare precisione dogmatica ed evoluzione storica delle singole figure giuridiche, non soverchio ricorso ai risultati della critica interpolazionista. Infine, l'interesse per la rappresentazione del diritto classico giustificava la rilevanza attribuita alla trattazione del processo, ampia e, soprattutto, collocata all'inizio, nella parte generale del manuale, a testimonianza della raggiunta consapevolezza dell'imprescindibilità della conoscenza del processo nel meccanismo delle formule pretorie, al fine di comprendere la creazione e lo sviluppo del diritto romano classico<sup>90</sup>.

Il punto di maggiore ricaduta a livello didattico dei risultati dell'esercizio del metodo critico fu nell'ambito dei corsi monografici di «Diritto Romano» o «Pandette», dove, dato il loro carattere specialistico, gli autori potevano più facilmente porre a diretta ed approfondita conoscenza dei discenti gli strumentari della critica testuale. I corsi, così, vennero a presentare, per lo più – ovviamente ogni generalizzazione sarebbe del tutto fuorviante e pericolosa<sup>91</sup> –, gli esiti della critica testuale in trattazioni di istituti privatistici governate entro un'impostazione schiettamente sistematica, raramente con una dimensione anche diacronica, e secondo i consueti schemi concettuali pandettistici<sup>92</sup>. Emblematica al riguardo l'«Avvertenza» che Carlo Longo premette ad un suo corso del 1937:

per considerazioni didattiche si è data alla trattazione degli accennati argomenti una impronta volutamente dogmatica. Per la stessa considerazione essa rispecchia, quanto a sistema e contenuto l'elaborazione dottrinale del diritto giustiniano<sup>93</sup>.

<sup>90</sup> Al riguardo scriveva Emilio Betti, nel recensire la precedente edizione del manuale: «non è possibile sviscerare nella loro portata pratica i dogmi classici senza ricostruire insieme col diritto sostanziale anche il sistema del processo classico col suo fine e peculiare meccanismo tecnico!» (BETTI 1925, 257 s.).

<sup>91</sup> Per esempio, Vincenzo Arangio-Ruiz tenne due brevissimi corsi sul diritto dei papiri presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (ARANGIO-RUIZ 1928; ARANGIO-RUIZ 1930) e un corso sul processo destinato però agli studenti della Facoltà giuridica dell'Università del Cairo in Egitto: ARANGIO-RUIZ 1935.

<sup>92</sup> Ricordo, fra i tanti, per il diritto delle persone e della famiglia SOLAZZI 1929. Per i diritti reali: C. LONGO 1938; BIONDI 1933a. Per il diritto delle obbligazioni, SOLAZZI 1931; SOLAZZI 1928; SEGRÈ 1932, C. LONGO 1933; RICCOBONO 1935; C. LONGO 1936; BORTOLUCCI 1936; SCHERILLO 1937; ARNÒ 1938; BIONDI 1940; G. LONGO 1943.

<sup>93</sup> C. LONGO 1937, nt. 1 al titolo.

Il risultato fu talora – sicuramente per i numerosi e diffusi corsi di *Albertario*<sup>94</sup> – di presentare contributi di difficile intellegibilità e che il lettore, ora discente ora giurista di diritto positivo, non comprendendone il significato e l'utilità, tendeva a marginalizzare.

7. *La percezione dei limiti della critica interpolazionistica nella romanistica coeva*

La decisa esasperazione dell'approccio interpolazionistico sollevò dubbi e perplessità presso taluni romanisti. A livello didattico era avvertita la difficoltà della possibilità di offrire un'organica ricostruzione del diritto classico che non risultasse del tutto frammentaria in ragione della continua mutilazione e ricostruzione dei testi giurisprudenziali. Lo aveva notato Pietro Bonfante che, nell'inaugurare il suo «Corso di diritto romano», in più volumi e mai completato, aveva premesso che non si sarebbe discostato dal modello pandettistico e giustiniano perché

la ricostruzione del diritto classico è, e rimarrà sempre, un'opera incompleta, presentabile soltanto nelle sue linee fondamentali e noi correremo il rischio di abbassare l'esposizione del diritto romano alla stregua della esposizione del diritto greco o egizio o assiro-babilonese e sostituire definitivamente il metodo filologico al metodo giuridico<sup>95</sup>.

Muovendo da considerazioni analoghe un romanista belga, Georges Cornil, vi aveva parimenti rinunciato in ragione della «véritable crise que traverse la critique des sources [...] actuellement poussée avec un zèle parfois déconcertant»<sup>96</sup>.

Non era solo una questione ancorata al profilo didattico. Anche in Italia, al pari di alcuni eminenti studiosi d'Oltralpe<sup>97</sup>, taluni romanisti, pur se convinti della bontà dell'indirizzo interpolazionistico, proprio intorno agli anni Trenta avevano iniziato a invocare una maggiore prudenza nel suo esercizio. Ancora Pietro Bonfante esponeva le sue riserve e perplessità circa la preminente dimensione filologica che la critica testuale aveva assunto, sottolineando come limite di essa il fatto che «nervi e spirito e anima degli istituti scompaiono o

<sup>94</sup> Si vedano in particolare: ALBERTARIO 1936; ALBERTARIO 1937; ALBERTARIO 1938; ALBERTARIO 1939.

<sup>95</sup> BONFANTE 1925, viii.

<sup>96</sup> CORNIL 1930, xii-xiv.

<sup>97</sup> LENEL 1925, 17-38, a cui replicò specificatamente Emilio Albertario (ALBERTARIO 1925); COLLINET 1938, 663-665. Si vedano anche le recensioni di Fernand de Visscher ad alcune opere dello stesso Albertario: DE VISSCHER 1936a, 584-588; DE VISSCHER 1936b, 589-591.

anche si vogliono deliberatamente distruggere, deformando e vuotando i concetti giuridici»<sup>98</sup>. Sulla stessa linea si poneva Mario Lauria che stimava la critica interpolazionistica «malsicura» e instabile negli esiti e parimenti avvertiva che il romanista, se avesse insistito con essa oltre al limite della sua applicabilità, avrebbe perso «l'abito mentale del giurista», portandolo a «sostituire semplici affermazioni ai ragionamenti giuridici» e «indulgere al frammentarismo delle indagini»<sup>99</sup>.

Da tempi più risalenti, con più convinzione e sulla base di una diversa concezione del diritto classico, aveva reagito agli eccessi dell'interpolazionismo Salvatore Riccobono<sup>100</sup>, studioso della generazione di coloro che «fundaverunt ius romanum» in Italia secondo l'immagine di Mario Talamanca<sup>101</sup>. Riccobono, come si è detto sopra, fu fra i pionieri dell'indirizzo interpolazionistico in Italia<sup>102</sup>, ma si è anche soliti parlare di una svolta metodologica dell'illustre romanista a partire dalla pubblicazione del celebre contributo *Dal diritto romano classico al diritto moderno* risalente al 1917<sup>103</sup>. Una «clamorosa conversione», secondo le parole di Odoardo Carrelli<sup>104</sup>, che spinse lo studioso a combattere il fervore interpolazionista, in ragione del suo modo di procedere sovente ridotto ad un'assorbente meccanica analisi formale e quindi sterile perché priva di una tensione volta all'indagine sulla genuinità dei testi, volta a verificarne la tenuta della sostanza dogmatica e dei contenuti, spesso conservati in età giustiniana, nonostante gli interventi della mano compilatoria<sup>105</sup>. In realtà, come di recente si è opportunamente evidenziato<sup>106</sup>, un atteggiamento prudente nei confronti della critica testuale appare essere presente fin dai primi studi di Riccobono dove si predicava la bontà di siffatto metodo e lo si applicava diffusamente, ma comunque alla luce di un suo uso sorvegliato e diretto a cogliere la sostanza del 'nuovo' diritto giustiniano: l'innovazione giuridica che aveva guidato i compilatori nell'alterazione testuale<sup>107</sup>. Si trattava quindi di un approccio che non era tanto, o comunque non solo, volto alla *pars destruens*, cioè a conclamare la corruttela del testo, quanto, piuttosto, alla *pars construens*, cioè a cercare la

<sup>98</sup> BONFANTE 1928, 129.

<sup>99</sup> LAURIA 1937, 328 s.

<sup>100</sup> Su cui per tutti VARVARO 2013, 1685-1688. Sempre ai recenti ed approfonditi studi di Mario Varvaro si deve rimandare circa l'impostazione e le scelte metodologiche di Riccobono nei confronti della critica interpolazionistica (VARVARO 2018, 55-100 e VARVARO 2020, 21-73).

<sup>101</sup> TALAMANCA 1995, 166.

<sup>102</sup> Cfr. SANTUCCI 2020, 145.

<sup>103</sup> RICCOBONO 1917.

<sup>104</sup> CARRELLI 1943, 3.

<sup>105</sup> Si veda, fra gli altri ANDRÉS SANTOS 2011, 89-94.

<sup>106</sup> VARVARO 2018, 69.

<sup>107</sup> Per una esemplificazione nell'ambito dei rapporti reali cfr. SANTUCCI 2020, 143-167.

restituzione del suo contenuto dogmatico; da qui, come detto, la diffidenza incondizionata che sempre accompagnò lo studioso nei confronti dell'esclusivo monopolio di criteri formali e stilistici, tratto costante in molta critica interpolazionista.

L'incessante e radicale amputazione dei testi giurisprudenziali offriva un quadro desolante del diritto classico, spesso indecifrabile, dove ormai con difficoltà si poteva leggere quella somma di qualità che da sempre la tradizione attribuiva al pensiero dei giuristi romani. Tale esito inevitabilmente entrava in collisione con la visione che Riccobono aveva del diritto romano, di cui delineava un percorso dinamico ed articolato storicamente, caratterizzato però fin dal primo diritto classico dalla presenza costante di quel complesso di fattori noti – dai valori etici al raffinato tecnicismo delle soluzioni – che avevano reso ineguagliabile tale diritto agli occhi del mondo intero.

Riccobono, ovviamente, non negava né voleva ridimensionare in modo netto l'entità degli interventi compilatori, tuttavia si era andato convincendo, in modo tutt'altro che infondato come la storiografia posteriore confermerà<sup>108</sup>, della presenza nel Digesto soprattutto di interpolazioni che potremmo definire di prammatica, di natura formale, mentre ben più raro sarebbe stato il ricorso a modifiche sostanziali di contenuto logico normativo da parte dei compilatori<sup>109</sup>. In questa prospettiva una importante conferma delle intuizioni del maestro giunse dai risultati di un'imponente ricerca condotta da Lauro Chiazzese, allievo del Riccobono, che mediante il criterio del confronto testuale affrontò una verifica esegetica di tutti i numerosi testi di cui residuavano due o più esemplari e anche di passi in cui si rinveniva una stringente e alta corrispondenza formale e sostanziale<sup>110</sup>. Si confermò così che la maggior parte delle interpolazioni aveva proprio natura formale e che le stesse modifiche sostanziali di mano compilatoria raramente ebbero natura innovativa, essendo piuttosto il portato di scelte giustinianee fondate già su soluzioni classiche<sup>111</sup>.

«La massa dei romanisti rimase se non indifferente per lo meno imperturbata» – questo il netto giudizio di un testimone coevo, Odoardo Carrelli – ai tentativi di Riccobono e della sua scuola di invertire la tendenza e produrre un

<sup>108</sup> Di recente per tutti LAMBERTINI 2011, 27.

<sup>109</sup> A livello didattico ebbe finalmente a scrivere Riccobono: «le interpolazioni hanno soltanto carattere formale, non importano variazioni nel contenuto del diritto. Ciò si deve intendere nel senso che i compilatori non crearono, interpolando i testi antichi, nuovo diritto; bensì accommodarono quei testi allo stato del diritto al loro tempo, mutato per la fusione dei vari ordinamenti giuridici, per la caduta delle forme solenni orali, per l'influsso dell'etica cristiana, delle condizioni economiche e così di seguito» (RICCOBONO 1949<sup>2</sup>, 227).

<sup>110</sup> CHIAZZESE 1931, 3-554.

<sup>111</sup> In argomento di recente e per tutti: FALCONE 2018, v-vi.

movimento d'opinione tale da incidere sull'impostazione metodologica dominante. Il dissidio scientifico che separava Riccobono e Albertario, il protagonista indiscusso dell'indirizzo interpolazionistico, si tramutò ben presto anche in uno acceso scontro sul piano accademico che ebbe non poche ripercussioni sotto il profilo della politica accademica ed editoriale e lacerò nella seconda metà degli anni Trenta la disciplina in ambito romano e non solo<sup>112</sup>.

## 8. *La crisi del diritto romano*

Proprio a partire dai primissimi anni Trenta si avvertirono i segni della c.d. crisi del diritto romano. Ovviamente non crisi del diritto romano in sé, diritto che era già «morto» da tempo come aveva precisato Scialoja<sup>113</sup>, ma crisi della romanistica fatta di studiosi, ricerca scientifica e didattica.

Di crisi in quegli anni si parlò in Germania in rapporto all'ostilità dell'ideologia nazionalsocialista, già programmata nel 1920<sup>114</sup>, nei confronti del diritto romano, ora inteso in senso pandettistico e borghese, ora in senso storico come il portato di influenze semitiche e orientali, nei cui confronti tentò una difesa Paul Koschaker con la pubblicazione di una nota conferenza dal titolo *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*<sup>115</sup>. In Italia la crisi non aveva presupposti politici o ideologici, ma investiva il ruolo, o meglio la perdita, che il diritto romano e il suo studio avevano assunto all'interno di esso. Tale crisi era venuta a determinarsi in ragione del progressivo distacco che si era consumato nei primissimi decenni del Novecento fra la scienza civilistica e quella romanistica<sup>116</sup>. La prima aveva acquisito indipendenza nel metodo e nelle competenze rispetto alla romano-civilistica della seconda metà dell'Ottocento che prima con Filippo Serafini e poi con Vittorio Scialoja aveva consacrato la «rifondazione romanistica della scienza giuridica italiana»<sup>117</sup>. E sempre solo la prima sembrava competente e sensibile a risolvere inediti problemi che avevano sollevato le grandi trasformazioni sociali ed economiche del primo Novecento che culminarono con l'eccezionalità del primo conflitto, mentre il diritto romano agli occhi dei giuristi perdeva terreno in termini di utilità.

<sup>112</sup> Tale vicenda è ricostruita in modo analitico ed esauriente da TALAMANCA 1988, cxxiii-cxxxvi.

<sup>113</sup> Vedi *supra*: § 2. Di diritto «spento» nel medesimo significato parlò invece PEROZZI 1928<sup>2</sup>, 4.

<sup>114</sup> Per un quadro sintetico del fenomeno: SANTUCCI 2009, 53-82.

<sup>115</sup> KOSCHAKER 1938. Su cui di recente e diffusamente BEGGIO 2018, 173-245.

<sup>116</sup> In argomento con anche riferimenti bibliografici in NARDOZZA 2007, 105 nt. 15 e in SANTUCCI 2016, 73-77.

<sup>117</sup> Così GROSSI 2000, 42.

A contribuire non poco all'isolamento dello studio del diritto romano ci fu anche una questione di metodo. L'applicazione diffusa della critica interpolazionistica nelle ricerche romanistiche con l'adozione di uno strumentario metodologico estraneo rispetto a quello di impronta dogmatica consueto delle scienze giuridiche aveva reso poco accessibili e utilizzabili gli esiti di tali ricerche presso i giuristi non romanisti che coltivavano altre discipline. Della loro incomprendenza circa gli studi di diritto romano dell'epoca si ha una emblematica testimonianza nelle riflessioni di Francesco Carnelutti, giurista fra i più eminenti dello scorso secolo, che stigmatizzava la «superba solitudine» e i «recinti» dove i romanisti si erano volontariamente confinati e dove lavoravano «tra loro e per loro», escludendosi dal contribuire così «alla grande causa comune»<sup>118</sup>, cioè l'approfondimento della scienza giuridica. In un'opera significativa dell'epoca, la *Metodologia del diritto* del 1939, Carnelutti si rammarricava che i romanisti avessero «sconvolto una delle zone più interessanti per la nostra osservazione» rendendone pressoché impraticabile l'accesso ai giuristi delle altre discipline; la richiesta era quella che ci si potesse tornare a «muovere in quel campo con una certa disinvoltura come accadeva una volta» nella speranza che i romanisti addivenissero ad una organica ricostruzione degli istituti «in quel settore della storia del diritto» che più lo interessava «cioè nel settore romano»<sup>119</sup>. Non a caso pochissimi anni dopo il romanista Biondo Biondi ebbe a scrivere che il diritto romano «dava l'impressione di un immenso cantiere, in cui da oltre 50 anni una schiera agguerrita di ingegneri e di operai costruisce e demolisce ininterrottamente, sempre in disaccordo intorno a quello che c'è da abbattere e da ricostruire»<sup>120</sup>.

Del resto, l'avvenuta incapacità di dialogo fra romanisti e i «giuristi moderni», per dirla con Giuseppe Grosso<sup>121</sup>, e le ragioni legate alle questioni di metodo preoccupavano anche i romanisti. Sempre Biondi stigmatizzò nel 1931 l'indifferenza dei civilisti nei confronti dello studio del diritto romano attestata col silenzio «per quella pregevolissima letteratura romanistica dell'ultimo quarantennio» che aveva il sapore al palato del civilista di «un carattere archeologico»<sup>122</sup>. Ma nel 1939 riconobbe pure che lo studio del diritto romano aveva anche sofferto di una «esasperazione dell'elemento storico», venendo a costituire «la scienza di un numero ristretto di iniziati che cercano di penetrare

<sup>118</sup> Sul punto specifico SANTUCCI 2016, 86 s.

<sup>119</sup> CARNELUTTI 1939, 42 s. Il punto è ricordato dai romanisti, si vedano, per esempio, GUARINO 1946, 4 s.; PUGLIESE 1989, 229.

<sup>120</sup> BIONDI 1950, 387s.

<sup>121</sup> GROSSO 1949, 272.

<sup>122</sup> Sono parole tratte dalla prolusione letta all'Università Cattolica del S. Cuore di Milano e pubblicata in BIONDI 1933b, 5.

nell'intimo della storia, servendosi dei più svariati sussidi» mentre le fonti romane «diventano chiuse al *profanum vulgus* ed i problemi agitati dai romanisti non interessano il giurista moderno»<sup>123</sup>.

Ma di chi erano le colpe di tale distacco e allontanamento? Proprio alla fine degli anni Trenta e nei primissimi anni Quaranta emerse la consapevolezza presso gli stessi romanisti che le responsabilità erano da attribuire anche alle scelte metodologiche che si erano ostinatamente perpetuate in quegli ultimi anni. Così Giuseppe Grosso osservava:

il giurista che sorride dello sbizzarrirsi delle indagini linguistiche dei romanisti e, non sempre a torto, le giudica come indagini da lui lontane, in quanto siano volte puramente ad affinare lo strumento della critica interpolazionistica<sup>124</sup>.

Un profilo di autocritica animava anche le riflessioni di Antonio Guarino, per il quale le ragioni della «riluttanza della dogmatica moderna a tenere il debito conto dei risultati della scienza romanistica ed a collaborare con essa» e dell'«incomprensione dei cultori di diritto moderno per le ricerche di storia dei dogmi giuridici romani» – visti «come una fatica più da filologi che da giuristi» – erano da ricercare nell'eccessivo ermetismo che caratterizzava tanta parte degli studi dei romanisti, aggiungendo: «e si ha in un certo modo ragione perché non può negarsi che spesso il problema meramente filologico ci prenda ed assorba totalmente, a tutto scapito della questione giuridica»<sup>125</sup>.

Se alla fine degli anni Trenta i tempi erano definitivamente maturi per esercitare una consapevole e seria autocritica<sup>126</sup>, già un decennio prima Emilio Betti, illustre romanista, allora abbastanza isolato nell'ambito accademico, denunciava proprio nel prevalere del metodo critico-filologico le ragioni del distacco fra la romanistica e la civilistica in ragione del profilo appartato e autoreferenziale che aveva assunto la prima. Il romanista metteva in guardia sul fatto che lo studio del diritto romano potesse divenire un «*hortus conclusus* riservato alle bizzarre fantasie di un cenacolo di belli ingegni, specialisti di interpolazioni»<sup>127</sup>.

Nel pensiero di Betti per reagire alla crisi dello studio del diritto romano e, indirettamente alle cause di tale crisi, il romanista doveva essere «prima di

<sup>123</sup> BIONDI 1939, 764.

<sup>124</sup> GROSSO 1943, 107; si veda anche GROSSO 1939, 107.

<sup>125</sup> GUARINO 1946, 5 e, più in generale, 3-11.

<sup>126</sup> Si vedano anche CARRELLI 1943, 3 e 9; PUGLIESE 1941, 161-166.

<sup>127</sup> BETTI 1928, 130 s., e più in generale 127-133.

tutto e sopra tutto giurista»<sup>128</sup>. Riportare il diritto romano al centro dell'unità del metodo che deve caratterizzare lo studio del fenomeno giuridico in generale era l'idea fondamentale che muoveva lo studioso in questa prospettiva. Per recuperare il dialogo con gli altri saperi giuridici Betti affrontò per primo e in modo lucido il problema – per riprendere ancora le parole del romanista – dell'«uso della dogmatica giuridica per la retta impostazione della questione storica del giurista»<sup>129</sup>. Agli occhi di Betti solo le categorie concettuali dovevano essere recuperate al fine di indagare e ricostruire l'esperienza giuridica romana, recuperando così un terreno comune di confronto e dialogo con i giuristi di diritto positivo. In questa prospettiva tutto ruotava attorno alla dogmatica moderna di cui si rivendicava il primato e a cui si riconosceva il monopolio ermeneutico anche del diritto antico, in ragione delle deficienze e dei silenzi dell'embrionale dogmatica dei giuristi romani. La dogmatica era strumento di analisi storica e in ragione di questa sua funzione poteva anche arricchire se medesima, ampliando il suo apparato concettuale e versandovi i frutti maturati appunto nell'indagare l'esperienza del passato.

Le concezioni bettiane apparivano alquanto ardite ai romanisti, perché in realtà il rapporto fra diritto romano e diritto moderno veniva capovolto. Il diritto romano non costituiva più il nobile e alto deposito concettuale da cui il diritto civile moderno traeva alimento e che ne permetteva lo sviluppo, ma erano i risultati di quest'ultimo, la sua rinnovata dogmatica, fondata su basi autonome, a consentire un recupero del diritto romano e una sua integrazione con il diritto moderno<sup>130</sup>.

Com'è noto, il complesso e innovativo ruolo che Betti attribuiva alla dogmatica moderna come privilegiato strumento di indagine storica determinò un «grande scandalo»<sup>131</sup>, suscitando adesioni e ferme opposizioni fra i romanisti e più largo consenso fra gli studiosi di altre discipline<sup>132</sup>, ma va ricordato, soprattutto, che la questione sollevata lucidamente da Betti è rimasta aperta nelle riflessioni metodologiche degli ultimi decenni.

Parimenti si può anche affermare che, in realtà, neppure la questione dell'interpolazionismo si è mai chiusa definitivamente nella storiografia successiva. Tale metodologia, dopo l'acme raggiunto intorno ai primi anni Trenta, decadde rapidamente e implose in sé stessa. Le vicende sono note: a partire

<sup>128</sup> BETTI 1928, 131. La citazione ricorre anche in altri luoghi della produzione letteraria dell'autore.

<sup>129</sup> BETTI 1928, 394.

<sup>130</sup> In questo senso si veda SCHIAVONE 1990, 297.

<sup>131</sup> GROSSO 1960<sup>4</sup>, 37.

<sup>132</sup> Per un quadro più circostanziato dell'impegno concettuale di Betti al riguardo e per i riferimenti del dibattito che ne seguì, cfr. SANTUCCI 2016, 92-102; MERCOGLIANO 2019, 63-69.

dagli anni Quaranta si ebbe un progressivo e continuo ridimensionamento del suo esercizio, giungendo negli anni Sessanta ad un suo abbandono, se non in taluni posizioni di retroguardia<sup>133</sup>. Ma come bene ha puntualizzato Mario Talamanca<sup>134</sup> – osservazione che ritorna più recentemente in Dario Mantovani<sup>135</sup> – questa forma di ripudio dell’interpolazionismo «ha lasciato aperto, se non scoperto, il problema della critica del testo». E tenendo conto di questo ultimo profilo, la romanistica ancora oggi, pur se convinta da tempo dei larghi eccessi, della spirale autoreferenziale e della fragilità dello strumentario adottato, attende una compiuta riflessione sull’interpolazionismo che, oltre a realizzare una storia della storiografia, sia capace di cogliere i contesti scientifici che furono alla base del suo sviluppo, perché si tratta di presupposti e fattori che inevitabilmente fondano ancora ogni tipo di ricerca romanistica.

<sup>133</sup> In argomento TALAMANCA 1982, 734-742; ANDRÉS SANTOS 2011, 99-106.

<sup>134</sup> TALAMANCA 1982, 739 s.

<sup>135</sup> MANTOVANI 2011, 151 s.

*Bibliografia*

- ALBERTARIO 1925: E. ALBERTARIO, *A proposito di "Interpolationenjagd" (risposta a una critica di Otto Lenel)*, Milano 1925.
- ALBERTARIO 1934: E. ALBERTARIO, *Glossemi e interpolazioni pregiustinianee*, in *Atti del Congresso internazionale di diritto romano (Bologna e Roma, 17-27 aprile 1933)*, I, Pavia 1934, 385-412.
- ALBERTARIO 1935: E. ALBERTARIO, *Introduzione storica allo studio del diritto romano giustiniano. Parte prima*, Milano 1935.
- ALBERTARIO 1936: E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Le obbligazioni. Parte generale*, I, Milano 1936.
- ALBERTARIO 1937: E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Le obbligazioni solidali*, Milano 1937.
- ALBERTARIO 1938: E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano, Le obbligazioni. Parte generale (obligationes civiles e honorariae, obligationes civiles e naturales, fonti delle obbligazioni)*, Milano 1938.
- ALBERTARIO 1939: E. ALBERTARIO, *Corso di diritto romano. Il possesso*, Milano 1939.
- AMARELLI 1990: F. AMARELLI, *L'«insegnamento scientifico del diritto» nella lettera di Vittorio Scialoja a Filippo Serafini*, in *Index* 18, 1990, 59-69.
- ANDRÉS SANTOS 2011: F.J. ANDRÉS SANTOS, *Brevissima storia della critica interpolazionistica nelle fonti giuridiche romane*, in *Revista de estudios histórico-jurídicos [Sección de derecho romano]* 23, 2011, 65-120.
- APPLETON 1895: H. APPLETON, *Des Interpolations dans les Pandectes et des methods propres a les decouvrir*, Paris 1895.
- ARANGIO-RUIZ 1927<sup>2</sup>: V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1927<sup>2</sup>.
- ARANGIO-RUIZ 1928: V. ARANGIO-RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano 1928.
- ARANGIO-RUIZ 1930: V. ARANGIO-RUIZ, *Persone e famiglia nel diritto dei papiri*, Milano 1930.
- ARANGIO-RUIZ 1935: V. ARANGIO-RUIZ, *Cours de droit romain. Les actions*, Napoli 1935.
- ARANGIO-RUIZ 1957<sup>7</sup>: V. ARANGIO-RUIZ, *Storia del diritto romano*, Napoli 1957<sup>7</sup>.
- ARANGIO-RUIZ 1960<sup>14</sup>: V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli 1960<sup>14</sup>.
- ARNÒ 1938: C. ARNÒ, *Il contratto di società (lezioni raccolte dagli studenti Palieri e Berto)*, Torino 1938.
- ATZERI 2018: L. ATZERI, *Reazioni all'interpolazionismo fra Cambridge e Oxford nella prima metà del Novecento*, in M. Avenarius et alii (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik/Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen 2018, 267-301.
- BAVIERA 1898: G. BAVIERA, *Le due scuole dei giureconsulti romani*, I, Firenze 1898.
- BAVIERA 1936: G. BAVIERA, *Salvatore Riccobono e l'opera sua*, in *Studi in onore di Salvatore Riccobono nel XL anno del suo insegnamento*, I, Palermo 1936, XXI-CVIII.
- BEGGIO 2018: T. BEGGIO, *Paul Koschaker (1879-1951). Rediscovering the Roman Foundations of European Legal Tradition*, Heidelberg 2018.

- BEKKER 1871: E.I. BEKKER, *Die Aktionen des Römischen Privatrechts*, Berlin 1871.
- BERGER 1913: A. BERGER, *L'odierno indirizzo degli studi di diritto romano*, Firenze 1913.
- BESELER 1910: G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, I, Tübingen 1910.
- BESELER 1911: G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, II, Tübingen 1911.
- BESELER 1913: G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, III, Tübingen 1913.
- BESELER 1920: G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, IV, Tübingen 1920.
- BESELER 1929: G. VON BESELER, *Juristische Miniaturen*, Leipzig 1929.
- BESELER 1931: G. VON BESELER, *Beiträge zur Kritik der römischen Rechtsquellen*, V, Leipzig 1931.
- BETTI 1925: E. BETTI, *Problemi e criteri metodici d'un manuale d'istituzioni romane*, in *BIDR* 34, 1925, 232-254.
- BETTI 1928: E. BETTI, *Diritto romano e dogmatica odierna* [1928], ora in *Diritto metodo ermeneutica. Scritti scelti*, a cura di G. Crifò, Milano 1991, 59-133.
- BIONDI 1933a: B. BIONDI, *Le servitù prediali nel diritto romano*, Milano 1933 [rist. 1946].
- BIONDI 1933b: B. BIONDI, *Prospettive romanistiche*, Milano 1933.
- BIONDI 1939: B. BIONDI, *Il Contributo italiano agli studi nel campo del diritto romano negli ultimi cento anni* [1939], poi in *Scritti giuridici*, IV, *Diritto moderno varietà*, Milano 1965, 753-765.
- BIONDI 1940: B. BIONDI, *Corso di diritto romano. Le donazioni*, Milano 1940.
- BIONDI 1950: B. BIONDI, *Crisi e sorti del diritto romano* [1950], ora in *Scritti giuridici*, I, *Diritto romano, problemi generali*, Milano 1965, 383-409.
- BONA 1982: F. BONA, *Contardo Ferrini tra storia e sistematica giuridica* [1982], ora in *Lectio sua. Studi editi e inediti di diritto romano*, II, Padova 2003, 1205-1225.
- BONFANTE 1923<sup>3</sup>: P. BONFANTE, *Storia del diritto romano*, I-II, Roma-Milano-Napoli 1923<sup>3</sup>.
- BONFANTE 1925: P. BONFANTE, *Corso di diritto romano I. Diritto di famiglia*, Milano 1925.
- BONFANTE 1928: P. BONFANTE, *Il metodo filologico negli studi diritto romano*, in *Scritti della facoltà giuridica di Roma in onore di Antonio Scialoja*, Milano 1928, 121-136.
- BONFANTE 1946<sup>10</sup>: P. BONFANTE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino 1946<sup>10</sup>.
- BONINI 1989<sup>2</sup>: R. BONINI, in M. Talamanca (sotto la direzione di), *Lineamenti di storia del diritto romano*, Milano 1989<sup>2</sup>.
- BORTOLUCCI 1908: G. BORTOLUCCI, *Studi critici e giuridici sul Digesto*, in *BIDR* 20, 1908, 23-47.
- BORTOLUCCI 1909: G. BORTOLUCCI, *Studi critici e giuridici sul Digesto*, in *BIDR* 21, 1909, 110-138.
- BORTOLUCCI 1936: G. BORTOLUCCI, *Diritto romano (obbligazioni). Parte generale*, a cura di C. Olszewski, Bologna 1936.

- BRETONE 1983: M. BRETONE, *Il diritto romano tra paradigma e storia*, in *Gli antichi e noi*, Foggia 1983, 99-112.
- BRINI 1927: G. BRINI, *Elenco delle produzioni di Emilio Costa insieme a tratti della sua vita*, in E. Costa, *Cicerone giureconsulto*, II<sup>2</sup>, Bologna 1927, 225-234.
- BUCKLAND 1930: W.W. BUCKLAND, *Diligens pater familias*, in *Studi in onore di Pietro Bonfante nel XL anno d'insegnamento*, II, Milano 1930, 85-108.
- CAPOGROSSI COLOGNESI 2002: L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storicismo e diritto romano*, in M. Martirano, E. Massimilla (a cura di), *I percorsi dello storicismo italiano nel secondo Novecento*, Napoli 2002, 323-336.
- CARNELUTTI 1939: F. CARNELUTTI, *La metodologia del diritto*, Padova 1939.
- CARRELLI 1943: O. CARRELLI, *A proposito di crisi del diritto romano*, in *SDHI* 9, 1943, 1-20.
- CAVANNA 2005: A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, II, Milano 2005.
- CHIAZZESE 1931: L. CHIAZZESE, *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee. Parte generale*, in *AUPA* 16, 1931 [1933], 3-554.
- CHIAZZESE 1961<sup>3</sup>: L. CHIAZZESE, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Palermo 1961<sup>3</sup>.
- CHIODI 2013: G. CHIODI, s.v. *Scialoja, Vittorio*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1833-1837.
- COLLINET 1931: P. COLLINET, recensione a G. VON BESELER, *Juristische Miniaturen*, Leipzig 1929, in *RHDFE* 12, 1931, 361-363.
- COLLINET 1932: P. COLLINET, recensione a E. LEVY, E. RABEL (cur.), *Index interpolatorum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Editionem a Ludovico Mitteis inchoatam ab aliis viris doctis perfectam*, II, Weimar 1931, in *RHDFE* 13, 1932, 776-777.
- COLLINET 1937: P. COLLINET, recensione a E. LEVY, E. RABEL (cur.), *Index interpolatorum quae in Iustiniani Digestis inesse dicuntur. Editionem a Ludovico Mitteis inchoatam ab aliis viris doctis perfectam*, III, Weimar 1935, in *RHDFE* 16, 1937, 363-364.
- COLLINET 1938: P. COLLINET, *Le P. Ryl., III 474, la leçon du D., 12,1,1,1, et la réaction contre l'hypercritique*, in *RHDFE* 17, 1938, 663-665.
- CORNIL 1930: G. CORNIL, *Ancient droit romain. Le problème des origines*, Bruxelles-Paris 1930.
- COSTA 1890: E. COSTA, *Il diritto privato nelle comedie di Plauto*, Bologna 1890.
- COSTA 1893: E. COSTA, *Il diritto privato nelle comedie di Terenzio*, Bologna 1893.
- COSTA 1894-1899: E. COSTA, *Papiniano. Studio di storia interna del diritto romano*, I-IV, Bologna 1894-1899.
- COSTA 1927: E. COSTA, *Cicerone giureconsulto*, Bologna 1927.
- DE MARINI AVONZO 1973<sup>2</sup>: F. DE MARINI AVONZO, *Critica testuale e studio storico del diritto*, Torino 1973<sup>2</sup>.
- DE MEDIO 1900: A. DE MEDIO, *I tribonianismi avvertiti da A. Fabro*, in *BIDR* 13, 1900, 208-246.
- DE RUGGIERO 1907: R. DE RUGGIERO, *'Depositum vel commodatum'. Contributo alla teoria delle interpolazioni*, in *BIDR* 19, 1907, 5-84.
- DE VISSCHER 1936a: F. DE VISSCHER, recensione a E. ALBERTARIO, *Studi di diritto romano*, III, *Obbligazioni*, Milano 1935, in *RHDFE* 15, 1936, 584-588.

- DE VISSCHER 1936b: F. DE VISSCHER, recensione a E. ALBERTARIO, *Introduzione storica allo studio del Diritto romano giustiniano*, in *RHDFE* 15, 1936, 589-591.
- DESANTI 2013: L. DESANTI, s.v. *Alibrandi, Ilario*, in *DBGI*, I, Bologna 2013, 40-41.
- EISELE 1886: F. EISELE, *Zur Diagnostik der Interpolationen in den Digesten und in Codex*, in *ZRG RA* 7, 1886, 15-31.
- EISELE 1889: F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen (Erster Beitrag)*, in *ZRG RA* 10, 1889, 296-322.
- EISELE 1890: F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen (Zweiter Beitrag)*, in *ZRG RA* 11, 1890, 1-30.
- EISELE 1892: F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen (Dritter Beitrag)*, in *ZRG RA* 13, 1892, 118-156.
- EISELE 1897: F. EISELE, *Beiträge zur Erkenntnis der Digesteninterpolationen (Vierter Beitrag)*, in *ZRG RA* 18, 1897, 1-43.
- EISELE 1909: F. EISELE, *Weitere Studien zum Texte der Digesten*, in *ZRG RA* 30, 1909, 99-153.
- FALCONE 2018: G. FALCONE, *Premessa. Chiazzese, Riccobono e i confronti testuali*, in G. Falcone, L. Chiazzese (a cura di), *Confronti testuali. Contributo alla dottrina delle interpolazioni giustinianee. Parte speciale (materiali)*, Torino 2018, v-xxiv.
- FARGNOLI 2018: I. FARGNOLI, *Poche ombre sugli entusiasmi coevi. Letture critiche della teoria interpolazionistica di Otto Gradenwitz tra Germania e Italia*, in M. Avenarius et alii (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik/Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen 2018, 239-254.
- FARGNOLI 2020: I. FARGNOLI, *Philipp Lotmar e la critica della teoria interpolazionistica*, in I. Fagnoli (a cura di), «*Heimat di tutti i giuristi*». *Il contributo di Philipp Lotmar al diritto romano*, Roma 2020, 17-40.
- FERRINI 1888: C. FERRINI, recensione a GRADENWITZ 1887 [1888], poi in *Opere di Contardo Ferrini*, II, Milano 1929, 519-526.
- FERRINI 1893: C. FERRINI, *Il Digesto*, Milano 1893.
- FERRINI 1929: E. Albertario (a cura di), *Opere di Contardo Ferrini*, II, Milano 1929.
- GIARO 2008: T. GIARO, *Roman law, always Dies with a Codification*, in A. Dębinski, M. Jońca (Ed.), *Roman Law and European Legal Culture*, Lublin 2008, 15-26.
- GIRARD 1929<sup>8</sup>: P.F. GIRARD, *Manuel élémentaire de droit romain*, revue et mise a jour par F. Senn, Paris 1929<sup>8</sup>.
- GRADENWITZ 1886: O. GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten*, in *ZRG RA* 7, 1886, 45-84.
- GRADENWITZ 1887: O. GRADENWITZ, *Interpolationen in den Pandekten. Kritische Studien*, Berlin 1887.
- GRADENWITZ 1889: O. GRADENWITZ, *Interpolazioni e interpretazioni*, in *BIDR* 2, 1889, 3-15.
- GRIMM 1953: *Briefe der Brüder Grimm an Savigny. Aus dem Savignyschen Nachlass*, hg. v. W. Schoof, I. Schnak, Berlin 1970.
- GROSSI 2000: P. GROSSI, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico*, Milano 2000.

- GROSSO 1939: G. GROSSO, recensione a P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft* [1939], ora in *Scritti giuridici*, IV, Torino 2001, 101-116.
- GROSSO 1943: G. GROSSO, *Osservazioni sulle vicende della terminologia giuridica* [1943], ora in *Scritti giuridici*, I, Torino 2001, 100-108.
- GROSSO 1949: G. GROSSO, *Gerhard von Beseler* [1949], ora in *Scritti giuridici*, IV, Torino 2001, 269-272.
- GROSSO 1960<sup>4</sup>: G. GROSSO, *Premesse generali al corso di diritto romano*, Torino 1960<sup>4</sup>.
- GROSSO 1967: G. GROSSO, *Sguardo retrospettivo all'opera di Emilio Albertario* [1967], ora in *Scritti giuridici*, IV, Torino 2001, 599-608.
- GUARINO 1946: A. GUARINO, *Il problema dogmatico e storico del diritto singolare* [1946], ora in *Pagine di diritto romano*, VI, Napoli 1995, 3-80.
- GUARINO 1952: A. GUARINO, *Guida allo studio delle fonti giuridiche romane*, I, Napoli 1952.
- GUARINO 1968: A. GUARINO, *L'esegesi delle fonti del diritto romano*, a cura di L. Labruna, I, Napoli 1968.
- GUARINO 1989: A. GUARINO, *Nota di lettura*, in G. VON BESELER, *Juristische Miniaturen*, Napoli 1989, xi-xxvii.
- KALB 1887: W. KALB, recensione a GRADENWITZ 1887, in *ALL* 4, 1887, 644-645.
- KALB 1897: W. KALB, *Die Jagd nach Interpolationen der Digesten*, Nürnberg 1897.
- KALINKA 1927: E. KALINKA, *Digestenkritik und Philologie*, in *ZRG RA* 47, 1927, 319-354.
- KASER 1948: M. KASER, *Gerhard von Beseler*, in *ZRG RA* 66, 1948, xi-xxiii.
- KASER 1952: M. KASER, *Zum heutigen Stand der Interpolationenforschung*, in *ZRG RA* 69, 1952, 60-101.
- KOSCHAKER 1938: P. KOSCHAKER, *Die Krise des römischen Rechts und die romanistische Rechtswissenschaft*, München-Berlin 1938.
- KRETSCHMAR 1939: P. KRETSCHMAR, *Kritik der Interpolationenkritik*, in *ZRG RA* 59, 1939, 102-218.
- KRÜGER 1889: P. KRÜGER, recensione a GRADENWITZ 1887, in *Kritische Vierteljahresschrift* 31, 1889, 322-325.
- KUNKEL 1925: W. KUNKEL, *Diligentia*, in *ZRG RA* 45, 1925, 324-351.
- LAMBERTINI 2011: R. LAMBERTINI, *Interpolazioni nei 'Digesta'. Dichiarazioni di Giustino, esperienze di ricerca*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' (Trento 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 3-27.
- LAURIA 1937: M. LAURIA, *Indirizzi e problemi romanistici* [1937], in *Studii e ricordi*, Napoli 1983, 322-340.
- LENEL 1883: O. LENEL, *Das Edictum Perpetuum. Ein Versuch zu dessen Wiederherstellung*, Leipzig 1883.
- LENEL 1888: O. LENEL, recensione a GRADENWITZ 1887, in *ZRG RA* 9, 1888, 177-188.
- LENEL 1889: O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis. Iuris consultorum reliquiae quae Iustiani digestis continentur ceteraque iuris prudentiae civilis fragmenta minora secundum auctores et libros*, I-II, Leipzig 1889.

- LENEL 1925: O. LENEL, *Interpolationenjagd*, in ZRG RA 45, 1925, 17-38.
- LEVY-RABEL 1929-1935: E. LEVY, E. RABEL (Hg.), *Index interpolationum quae in Iustianiani Digestis inesse dicuntur. Editionem a Ludovico Mitteis inchoatam ab aliis viris doctis perfectam*, I-IV, Weimar 1929-1935.
- C. LONGO 1933: C. LONGO, *Corso di diritto romano. La fiducia*, Milano 1933.
- C. LONGO 1936: C. LONGO, *Corso di diritto romano. Obbligazioni (ambulatorie-alternative-generiche-solidali-indivisibili)*, Milano 1936.
- C. LONGO 1937: C. LONGO, *Corso di Diritto romano, parte generale: fatti giuridici – negozi giuridici – atti illeciti. Parte speciale: la compravendita*, Milano 1937.
- C. LONGO 1938: C. LONGO, *Corso di diritto romano. Le cose – La proprietà e i suoi modi di acquisto*, Milano 1938.
- G. LONGO 1943: G. LONGO, *Diritto romano. Contratti consensuali*, Roma 1943.
- MANENTI 1909: C. MANENTI, *Exceptio rei in iudicium deducta ed exceptio rei iudicatae (studio critico ed esegetico)*, in BIDR 21, 1909, 139-179.
- MANTOVANI 2003: D. MANTOVANI, *Contardo Ferrini e le opere dei giuristi*, in Id. (a cura di), *Contardo Ferrini nel I centenario della morte. Fede, vita universitaria e studio dei diritti antichi alla fine del XIX secolo*, Milano 2003, 129-170.
- MANTOVANI 2011: D. MANTOVANI, *La critica del testo del Digesto fra passato e futuro*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' (Trento 14 e 15 dicembre 2007)*, Trento 2011, 151-171.
- MELILLO 2013: G. MELILLO, s.v. *Siro Solazzi*, in DBGI, II, Bologna 2013, 1886-1889.
- MERCOGLIANO 2019: F. MERCOGLIANO, *Emilio Betti, romanista 'dogmatico'*, in R. Favale, F. Mercogliano (a cura di), *Emilio e Ugo Betti. Giustizia e teatro*, Napoli 2019, 57-77.
- NARDOZZA 2007: M. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna. Percorsi della romano-civilistica nel primo novecento*, Torino 2007.
- NARDOZZA 2012: M. NARDOZZA, «Il problema della storia dei giuristi romani» nella romanistica italiana fra Ottocento e Novecento, in Chr. Baldus et alii (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der Römischen Juristen/Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011)*, Trento 2012, 663-721.
- NEGRI 2013, G. NEGRI, s.v. *Emilio Albertario*, in DBGI, I, Bologna 2013, 23-24.
- ORESTANO 1960, R. ORESTANO, s.v. *Diritto romano*, in NNDI, V, Torino 1960, 1024-1047.
- ORESTANO 1981: R. ORESTANO, *Verso una nuova romanistica* [1960], in Id., *'Diritto' incontri e scontri*, Bologna, 193-250.
- ORESTANO 1987: R. ORESTANO, *Introduzione allo studio del diritto romano*, Bologna 1987.
- PACCHIONI 1918<sup>2</sup>: G. PACCHIONI, *Corso di diritto romano*, Torino 1918<sup>2</sup>.
- PADELLETTI 1886<sup>2</sup>: G. PADELLETTI, *Storia del diritto romano. Manuale ad uso delle scuole*, con note di P. Cogliolo, Firenze 1886<sup>2</sup>.
- PALAZZINI FINETTI 1953: L. PALAZZINI FINETTI, *Storia della ricerca delle interpolazioni nel Corpus Iuris giustiniano*, Milano 1953.

- PERNICE 1873-1892: A. PERNICE, *Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit*, I-III, Halle 1873-1892.
- PEROZZI 1928<sup>2</sup>: S. PEROZZI, *Istituzioni di diritto romano*, I-II, Roma 1928<sup>2</sup>.
- PUGLIESE 1941: G. PUGLIESE, *Diritto romano e scienza del diritto* [1941], poi in *Scritti giuridici scelti*, III, Camerino 1985, 161-166.
- PUGLIESE 1989: G. PUGLIESE, *Intervento*, in *Il diritto romano nella formazione del giurista, oggi*. Convegno organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza della II Università di Roma, Milano 1989, 229-230.
- RAINER 2011: J.M. RAINER, *Problemi e prospettive della critica testuale: riflessioni in chiusura della 'Tavola rotonda'*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale*. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' (Trento 14 e 15 dicembre 2007), Trento 2011, 201-205.
- RAINER 2012: J.M. RAINER, *Gli influssi della romanistica italiana sulla romanistica tedesca nel Novecento*, in Chr. Baldus et alii (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der Römischen Juristen/Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011), Trento 2012, 119-132.
- RICCOBONO 1895: S. RICCOBONO, *Studi critici sulle fonti del diritto romano*, in *BIDR* 8, 1895, 169-295.
- RICCOBONO 1917: S. RICCOBONO, *Dal diritto romano classico al diritto moderno. A proposito di D.10.3.14 8 (Paul. 3 ad edictum)* [1917], ora in *Scritti di diritto romano*, II, Palermo 1964, 1-441.
- RICCOBONO 1935: S. RICCOBONO, *Corso di diritto romano. Stipulationes Contractus Pacta*, Milano 1935.
- RICCOBONO 1938: S. RICCOBONO, s.v. *Interpolazioni*, in *NNDI*, VIII, Torino 1962, 885-888 [riproduzione della medesima voce apparsa nel *Nuovo Digesto Italiano*, VII, Torino 1938].
- RICCOBONO 1949<sup>2</sup>: S. RICCOBONO, *Lineamenti di storia delle fonti e del diritto romano*, Milano 1949<sup>2</sup>.
- SANTUCCI 2009: G. SANTUCCI, *Diritto romano e nazionalsocialismo: i dati fondamentali*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Diritto romano e regimi totalitari nel '900 europeo*. Atti del seminario internazionale (Trento, 20-21 ottobre 2021), Trento 2009, 53-82.
- SANTUCCI 2012: G. SANTUCCI, *La scienza romanistica tedesca vista dall'Italia: il «dogma» della fungibilità dei giuristi romani*, in Chr. Baldus et alii (a cura di), *Dogmengeschichte und historische Individualität der Römischen Juristen/Storia dei dogmi e individualità storica dei giuristi romani*. Atti del Seminario internazionale (Montepulciano 14-17 giugno 2011), Trento 2012, 133-158.
- SANTUCCI 2016: G. SANTUCCI, «Decifrando scritti che non hanno nessun potere». *La crisi della romanistica fra le due guerre*, in I. Birocchi, M. Brutti (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 63-102.
- SANTUCCI 2020: G. SANTUCCI, *I diritti reali in Salvatore Riccobono tra critica interpolazionista ed etica cristiana*, in M. Varvaro (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono*, Palermo 2020, 143-167.

- SCHERILLO 1937: G. SCHERILLO, *Corso di diritto romano. Le obbligazioni. Diritti reali e concetto di obbligazioni. Storia e concetto dell'obbligazione*, Milano 1937.
- SCHIAVONE 1990: A. SCHIAVONE, *Un'identità perduta: la parabola del diritto romano in Italia*, in A. Schiavone (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Roma-Bari 1990, 275-302.
- SCHIAVONE 2017: A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*. Nuova edizione, Torino 2017.
- SCHILLER 1978: A.A. SCHILLER, *Roman Law. Mechanism of Development*, The Hague-Paris-New York 1978.
- SCHULZ 1951: F. SCHULZ, *Classical Roman Law*, Oxford 1951.
- SCIALOJA 1881: V. SCIALOJA, *Sul metodo d'insegnamento del diritto romano nelle Università italiane. Lettera aperta al prof. Filippo Serafini*, in *AG* 26, 1881, 486-490.
- SCIALOJA 1888: V. SCIALOJA, recensione a GRADENWITZ 1887, in *BIDR* 1, 1888, 148-152.
- SCIALOJA 1898: V. SCIALOJA, *Tribonianismi in materia di obbligazioni alternative e generiche*, in *BIDR* 11, 1898, 61-97.
- SEGRÈ 1932: G. SEGRÈ, *Corso di diritto romano. Le obbligazioni divisibili e indivisibili. Prima parte*, Torino 1932.
- SOLAZZI 1928: S. SOLAZZI, *La compensazione nel diritto romano*, Napoli 1928 [rist. 1950].
- SOLAZZI 1929: S. SOLAZZI, *Istituti tutelari*, Napoli 1929.
- SOLAZZI 1931: S. SOLAZZI, *L'estinzione dell'obbligazione*, Napoli 1931.
- STOLFI 2008: E. STOLFI, recensione a M. NARDOZZA, *Tradizione romanistica e 'dommatica' moderna. Percorsi della romano-civilistica nel primo Novecento*, in *Studi Senesi* 120.II, 2008, 361-377.
- STOLFI 2013: E. STOLFI, s.v. *Serafini, Filippo*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1851-1852.
- STOLFI 2016: E. STOLFI, *Studio e insegnamento del diritto romano dagli ultimi decenni dell'Ottocento alla prima guerra mondiale*, in I. Birocchi, M. Brutti (a cura di), *Storia del diritto e identità disciplinari: tradizioni e prospettive*, Torino 2016, 3-43.
- TALAMANCA 1982: M. TALAMANCA, *Esperienza scientifica. Diritto romano*, in *Cinquant'anni di esperienza giuridica in Italia (Messina-Taormina, 3-8 novembre 1981)*, Milano 1982, 689-743.
- TALAMANCA 1988: M. TALAMANCA, *Un secolo di «Bullettino»*, in *BIDR* 91, 1988, ix-cxlvii.
- TALAMANCA 1995: M. TALAMANCA, *La romanistica italiana fra Otto e Novecento*, in *Index* 23, 1995, 159-180.
- TALAMANCA 2000: M. TALAMANCA, *Otto Lenel e la Palingenesia*, in L. Capogrossi Colongesi (a cura di), *O. Lenel, Palingenesia iuris civilis*, I, Roma 2000, i-xi.
- TALAMANCA 2011: M. TALAMANCA, *La ricostruzione del testo dalla critica interpolazionistica alle attuali metodologie*, in M. Miglietta, G. Santucci (a cura di), *Problemi e prospettive della critica testuale*. Atti del 'Seminario internazionale di diritto romano' (Trento 14 e 15 dicembre 2007), Trento 2011, 217-239.
- VARVARO 2013: M. VARVARO, s.v. *Salvatore Riccobono senior*, in *DBGI*, II, Bologna 2013, 1685-1688.
- VARVARO 2018: M. VARVARO, *Circolazione e sviluppo di un modello metodologico. La critica testuale delle fonti giuridiche romane fra Otto Gradenwitz e Salvatore Riccobono*

- bono, in M. Avenarius *et alii* (Hg.), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik/Gradenwitz, Riccobono e gli sviluppi della critica interpolazionistica*, Tübingen 2018, 55-100.
- VARVARO 2020: M. VARVARO, *Riccobono e la critica interpolazionistica*, in Id. (a cura di), *L'eredità di Salvatore Riccobono. Atti dell'incontro internazionale di studi*, Palermo 29-30 marzo 2019, Palermo 2019, 21-73.
- VINOGRADOFF 1909: P. VINOGRADOFF, *Roman Law in Medieval Europe*, London-New York 1909.
- WIEACKER 1980: F. WIEACKER, *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, I-II, Milano 1980.
- WINDSCHEID 1925: B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, trad. it. di C. Fadda, P.E. Bensa, I, Torino 1925.
- ZIMMERMANN 2001: R. ZIMMERMANN, *Roman Law, Contemporary Law, European Law*, Oxford 2001.